



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 luglio 2013 (12.07)
(OR. en)**

11717/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0455 (COD)**

**CODEC 1634
STAT 24
FIN 412
PE 325**

NOTA INFORMATIVA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 1-4 luglio 2013)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, Dagmar ROTH-BEHRENDT (S&D-DE), ha presentato, a nome della commissione giuridica, una relazione contenente 77 emendamenti (emendamenti 1-77) alla proposta di regolamento.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto, il presidente della commissione giuridica, Klaus LEHNE (PPE-DE), ha presentato, a nome della commissione, un unico emendamento di compromesso (emendamento 78riv) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 2 luglio 2013 la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso (emendamento 78riv) alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura che rispecchia quanto precedentemente convenuto tra le istituzioni¹. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti. L'atto legislativo sarebbe così adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento in prima lettura.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

¹ Questo include ulteriori modifiche tecniche all'articolo 1, paragrafo 49, rispetto al doc. 11243/1/13 REV 1. Tali modifiche si riferiscono all'articolo 8, paragrafo 4 dell'allegato VII dello statuto in cui sono stati fatte modifiche tecniche dovute all'introduzione del termine "pagamento forfettario".

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti dell'UE *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0890),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0507/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Corte di giustizia del 22 marzo 2012¹,
 - visto il parere della Corte dei conti del 14 giugno 2012²,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 giugno 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0156/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² GU C 205 del 12.7.2012, pag. 1.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 luglio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea *

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 336,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione europea, presentata previa consultazione del comitato dello statuto,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte di giustizia¹,

visto il parere della Corte dei conti²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

considerando quanto segue:

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

¹ Parere del 22 marzo 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² GU C 205 del 12.7.2012, pag. 1.

³ Posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013.

- (1) L'Unione europea e le sue oltre 50 istituzioni e agenzie devono ***continuare a*** dotarsi di un'amministrazione pubblica europea di alta qualità per poter ***raggiungere i propri obiettivi, realizzare le proprie politiche e attività e*** svolgere le proprie funzioni secondo lo standard più elevato possibile in conformità dei trattati ***per*** affrontare le sfide interne ed esterne a cui sarà chiamata a far fronte in futuro ***nonché servire i cittadini dell'Unione***.
- (2) È pertanto necessario ***garantire*** un quadro per ***attrarre, assumere e mantenere*** personale ***multilingue altamente qualificato***, scelto secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e ***nel debito rispetto dell'equilibrio di genere, che sia indipendente e rispondente ai livelli di professionalità più elevati, e*** consentire a tale personale di svolgere le proprie mansioni nella maniera più efficace ed efficiente possibile. ***A tale proposito, è necessario superare le difficoltà registrate attualmente dalle istituzioni nell'assumere funzionari o agenti di determinati Stati membri***.
- (2 bis) ***Date le dimensioni oltremodo limitate della funzione pubblica europea se rapportate agli obiettivi dell'Unione e alla sua popolazione, è opportuno che una riduzione del personale delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione non arrechi pregiudizio allo svolgimento dei loro compiti, doveri e funzioni in conformità degli obblighi e delle prerogative derivanti dai trattati. A questo proposito, è necessaria una maggiore trasparenza dei costi per il personale sostenuti da ciascuna istituzione e agenzia riguardo a tutte le categorie di personale impiegato***.

- (2 ter) *La funzione pubblica europea è chiamata a rispondere agli standard più elevati in termini di deontologia professionale e a rimanere indipendente in qualsiasi circostanza. A tale fine, è opportuno precisare ulteriormente il titolo II dello statuto, che fornisce il quadro di riferimento relativamente ai diritti e ai doveri del funzionario. Qualsiasi mancanza a detti doveri da parte dei funzionari o degli ex funzionari dovrebbe esporli a sanzioni disciplinari.*
- (2 quater) *Il valore della funzione pubblica europea si basa anche sulla sua diversità culturale e linguistica, che può essere assicurata soltanto garantendo un equilibrio adeguato per quanto riguarda la cittadinanza dei funzionari. L'assunzione e l'assegnazione dovrebbe assicurare che il personale è occupato su una base geografica il più possibile ampia tra cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea evitando tuttavia che taluni posti siano riservati a cittadini di uno Stato membro specifico. A tal fine e per ovviare a un eventuale squilibrio rilevante tra funzionari con cittadinanza diversa che non sia giustificato da criteri oggettivi, ogni istituzione dovrebbe avere la facoltà di adottare misure motivate e appropriate. Dette misure non dovrebbero mai sostanzirsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. La Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione di dette misure appropriate da parte delle istituzioni.*
- (2 quinquies) *Per facilitare assunzioni secondo una base geografica quanto più possibile ampia, le istituzioni si sforzano di offrire un'istruzione plurilingue e multiculturale ai figli dei propri dipendenti. Risulta auspicabile che il contributo dell'Unione al finanziamento delle scuole europee, determinato dall'autorità di bilancio in conformità delle disposizioni pertinenti, sia a carico del bilancio dell'Unione. Ove richiesto ai fini degli interessi dei servizi delle istituzioni, la Commissione dovrebbe essere abilitata a chiedere alle autorità competenti di riesaminare l'ubicazione di una nuova scuola europea.*
- (3) Un obiettivo più ampio consiste nell'ottimizzazione della gestione delle risorse umane in una funzione pubblica europea caratterizzata da **eccellenza**, competenza, indipendenza, lealtà, imparzialità e stabilità, nonché dalla diversità culturale e linguistica e **da condizioni di assunzione attraenti**.
- (3b) *Ogni funzionario dovrebbe effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi. Nel decidere in merito alla nomina in ruolo di un funzionario, è opportuno che l'autorità che ha il potere di nomina consideri il rapporto compilato al termine del periodo di prova e la condotta del funzionario in prova in relazione ai doveri che incombono a quest'ultimo ai sensi dello statuto. In caso di manifesta inattitudine del funzionario in prova, dovrebbe essere possibile compilare in ogni momento un rapporto. Negli altri casi il rapporto dovrebbe essere compilato solo allo scadere del periodo di prova.*
- (4) Al fine di garantire che il potere d'acquisto dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea presenti un andamento parallelo a quello dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri, è essenziale mantenere il principio di un meccanismo pluriennale per il calcolo **dell'attualizzazione** della retribuzione, denominato "metodo", **prevedendone** l'applicazione fino **all'inizio del 2022, compreso un eventuale meccanismo per la proroga provvisoria** del metodo. **Inoltre, al fine di ovviare alle difficoltà legate all'applicazione del metodo** in passato, **occorre introdurre disposizioni riguardanti un metodo che consenta un'attualizzazione annuale** di tutte le retribuzioni, le pensioni e le indennità in maniera automatica, **compresa una clausola di crisi automatica**. **A tal fine gli importi corrispondenti che figurano nello statuto dei funzionari e nel**

regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea vanno intesi come importi di riferimento subordinati ad actualizzazione regolare e automatica. Ogni importo actualizzato è pubblicato dalla Commissione a fini di informazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie C. Tale meccanismo di actualizzazione è parimenti utilizzato per tutti gli altri organi per cui sia previsto l'actualizzazione.

- (5) È importante garantire la qualità dei dati statistici utilizzati per attualizzare le retribuzioni e le pensioni. Conformemente al principio di imparzialità, **gli istituti** statistici nazionali **o altre autorità competenti negli Stati membri** dovrebbero raccogliere i dati a livello nazionale e trasmetterli a Eurostat.
- (6) I vantaggi potenziali per i funzionari e gli altri agenti dell'Unione europea derivanti dall'applicazione del metodo dovrebbero essere compensati **dalla reintroduzione** del sistema **di un "prelievo"**. **Come nel caso del metodo, l'applicazione del prelievo di solidarietà può essere prorogata in via provvisoria.** Nelle circostanze attuali si ritiene opportuno **aumentare** il prelievo di solidarietà **rispetto al livello del prelievo speciale applicabile dal 2004 al 2012 e a prevedere un tasso più progressivo.** Al fine di tener conto di una congiuntura economica **particolarmente** difficile e **del contesto sociale nell'Unione, nonché** delle sue ripercussioni sulle finanze pubbliche di tutta l'Unione **■**. **L'esigenza di consolidare le finanze pubbliche nell'Unione, anche a breve termine, esige un impegno rapido e specifico di solidarietà da parte del personale delle istituzioni dell'UE.** Siffatto prelievo di solidarietà deve **pertanto** applicarsi a tutti i funzionari e altri agenti dell'Unione **a partire dal 1° gennaio 2014.**

- (6 bis)** *Nelle conclusioni dell'8 febbraio 2013 sul quadro finanziario pluriennale (QFP) il Consiglio europeo ha sottolineato che la necessità di risanare le finanze pubbliche a breve, medio e lungo termine richiede uno sforzo particolare da parte di ogni pubblica amministrazione e del relativo personale per migliorare l'efficienza e l'efficacia e adeguarsi al contesto economico in continuo mutamento. Tale richiamo confermava di fatto l'obiettivo della proposta della Commissione di modifica dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, la quale puntava ad assicurare efficienza in termini di costi e riconosceva che le sfide con cui è attualmente confrontata l'Unione europea esigono uno sforzo specifico da parte di ciascuna pubblica amministrazione in Europa e di tutto il personale che ne fa parte per migliorare l'efficienza e adeguarsi al contesto socioeconomico in mutamento. Il Consiglio europeo ha sollecitato inoltre, in quanto elemento della riforma dello statuto dei funzionari, l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni di tutto il personale mediante la sospensione per due anni del metodo retributivo e la reintroduzione di un nuovo prelievo di solidarietà in quanto elemento della riforma del metodo retributivo.*
- (6 ter)** *Alla luce di dette conclusioni e al fine di dare risposta ai futuri vincoli di bilancio nonché di dimostrare la solidarietà della funzione pubblica europea con gli interventi rigorosi adottati dagli Stati membri in seguito alla crisi finanziaria senza precedenti e alla congiuntura sociale ed economica particolarmente difficile negli Stati membri e nell'Unione nel suo insieme, risulta necessario prevedere la sospensione del metodo per due anni per tutte le retribuzioni, pensioni e indennità dei funzionari e applicare il prelievo di solidarietà nonostante detta sospensione.*

- (7) L'evoluzione demografica e la variazione della struttura di età della popolazione interessata impongono un aumento dell'età pensionabile, prevedendo tuttavia misure transitorie per i funzionari e gli altri agenti dell'Unione europea già in servizio. Tali misure transitorie sono necessarie per rispettare i diritti acquisiti dei funzionari già in servizio, che hanno versato i loro contributi al fondo pensione virtuale per i funzionari dell'Unione europea. ***È inoltre opportuno rendere più flessibile l'età pensionabile, agevolando la permanenza volontaria sul lavoro fino all'età di 67 anni e ammettendo la possibilità, in circostanze eccezionali e a specifiche condizioni, di continuare a lavorare fino al settantesimo anno di età.***
- (8) Poiché il regime pensionistico dell'Unione europea è in equilibrio attuariale e tale equilibrio va mantenuto nel breve e nel lungo termine, il personale assunto anteriormente al 1° gennaio **2014** va compensato per la contribuzione al regime pensionistico mediante misure transitorie, quali un coefficiente di maturazione dei diritti a pensione **meglio calibrato** per gli anni di servizio successivi **al conseguimento dell'età** pensionabile ■ (incentivo di Barcellona) e l'applicazione di metà della riduzione per il pensionamento anticipato tra l'età di 60 anni e l'età pensionabile statutaria.
- (9) La prassi attuariale comunemente accettata impone che, per garantire l'equilibrio dei regimi pensionistici, si osservi l'andamento dei tassi di interesse e della crescita salariale degli ultimi 20-40 anni. Le medie mobili per i tassi d'interesse e la crescita salariale vanno pertanto portate a 30 anni, con un periodo transitorio di 8 anni.
- (10) Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di effettuare uno studio e presentare proposte adeguate in merito all'articolo 5, paragrafo 4, all'allegato I, Sezione A e all'articolo 45, paragrafo 1, dello statuto, al fine di stabilire una correlazione chiara tra responsabilità e grado ■ e per garantire che venga posto maggiormente l'accento sul livello di responsabilità all'atto di procedere all'esame comparativo dei meriti nel contesto della promozione.

- (11) Tenuto conto di tale richiesta, è opportuno che la promozione a un grado superiore sia subordinata ***alla dedizione personale, al miglioramento di qualifiche e competenze,*** nonché all'espletamento di mansioni la cui importanza giustifichi la nomina del funzionario a tale grado superiore.
- (12) Le carriere ***dei gruppi*** di funzioni ***AD e AST*** vanno ristrutturate in modo tale da riservare i gradi più alti a un numero limitato di funzionari che esercitino in tale gruppo di funzioni il massimo livello di responsabilità ■ . ***Pertanto gli amministratori possono avanzare fino al grado AD 12 a meno che non siano nominate in un posto specifico superiore a detto grado e i gradi AD 13 e 14 dovrebbero essere riservati al personale che svolge compiti di rilevante responsabilità. In modo analogo, i funzionari di grado AST 9 possono essere promossi al grado AST 10 unicamente in conformità della procedura stabilita all'articolo 4 e all'articolo 29, paragrafo 1 dello statuto.***
- (13) Al fine di adeguare ulteriormente la struttura delle carriere negli attuali ambiti di attività del personale AST ai diversi livelli di responsabilità e per offrire un contributo indispensabile al contenimento delle spese amministrative, occorre introdurre un nuovo gruppo di funzioni "AST/SC" per segretari e commessi. Gli stipendi e i tassi di promozione dovrebbero stabilire una congrua corrispondenza tra il livello di responsabilità e il livello di retribuzione. In tal modo sarà possibile mantenere una funzione pubblica europea stabile e completa. ***È opportuno che la Commissione valuti e riferisca la portata e gli effetti dell'introduzione di questo nuovo gruppo di funzioni, tenendo conto in particolare della situazione delle donne, in modo che possa essere garantito il mantenimento di una funzione pubblica europea stabile e completa.***
- (13 bis) ***Il minimo di due anni di anzianità nel grado prima della promozione di un funzionario al grado superiore è conservato al fine di consentire promozioni più rapide per i meritevoli. Ogni istituzione dovrebbe provvedere a che le proprie politiche interne di risorse umane si avvalgano delle possibilità offerte dallo statuto dei funzionari per consentire carriere appropriate ai funzionari più capaci e più meritevoli.***

- (14) Gli orari di lavoro delle istituzioni dovrebbero essere allineati a quelli in vigore in taluni Stati membri dell'Unione europea, al fine di compensare la riduzione del personale in servizio presso le istituzioni. **Tale allineamento dovrebbe tener conto degli orari di lavoro applicati nell'amministrazione pubblica degli Stati membri.** L'introduzione di un numero minimo di ore lavorative settimanali farà sì che il personale impiegato presso le istituzioni possa svolgere la mole di lavoro derivante dagli obiettivi strategici dell'Unione europea, armonizzando al contempo le condizioni di lavoro in seno alle istituzioni, per promuovere la solidarietà in tutta la funzione pubblica dell'Unione europea.
- (15) Le modalità di orario flessibile rappresentano un elemento essenziale di un'amministrazione pubblica moderna ed efficiente che consente condizioni di lavoro conciliabili con gli impegni familiari e un adeguato equilibrio di genere all'interno delle istituzioni. È pertanto opportuno introdurre nello statuto un riferimento esplicito a tali modalità.
- (16) Le disposizioni in materia di giorni di viaggio annuali e di rimborso annuale delle spese di viaggio tra la sede di servizio e il luogo d'origine vanno modernizzate, razionalizzate e correlate allo status di personale espatriato, al fine di renderne l'applicazione più semplice e trasparente. In particolare, i giorni di viaggio annuali vanno **sostituiti con il congedo nel paese d'origine** e limitati a un massimo di **due e mezzo**.
- (17) Analogamente, occorre semplificare le disposizioni in materia di rimborso delle spese di trasloco, al fine di agevolarne l'applicazione da parte sia dell'amministrazione sia del personale interessato. A tal fine, vanno introdotti dei massimali di costo che tengano conto della situazione familiare del funzionario o dell'agente, nonché del costo medio del trasloco e della relativa assicurazione.

- (18) Alcuni funzionari e agenti devono recarsi spesso in missione nelle altre sedi principali di lavoro della loro istituzione. Tali situazioni non sono attualmente prese adeguatamente in considerazione dalle disposizioni in materia di missioni, che vanno pertanto adattate per consentire, in tali casi, il rimborso delle spese di alloggio sulla base di una somma forfettaria.
- (18 bis) Risulta opportuno, al fine di modernizzare le condizioni di lavoro del personale distaccato in paesi terzi e renderle più efficienti in termini di costi, conseguendo nel contempo risparmi sui costi, che il diritto al congedo annuale sia adeguato e che sia possibile predisporre un'ampia gamma di parametri per fissare le indennità per condizioni di lavoro senza incidere sull'obiettivo generale di conseguire risparmi sui costi. Le condizioni per la concessione dell'indennità di alloggio andrebbero riesaminate onde tenere meglio in conto le condizioni locali e ridurre gli oneri amministrativi.***
- (19) È opportuno istituire un quadro più flessibile per l'assunzione degli agenti contrattuali. Le istituzioni dell'Unione europea dovrebbero pertanto poter impiegare agenti contrattuali per un periodo massimo di sei anni, ai quali affidare mansioni da svolgere sotto la supervisione di funzionari o agenti temporanei. Inoltre, mentre la stragrande maggioranza dei funzionari continuerà a essere assunta sulla base di concorsi generali, le istituzioni dovrebbero essere autorizzate a organizzare concorsi interni, ***i quali a titolo eccezionale e con condizioni specifiche possono essere*** aperti anche agli agenti contrattuali.
- (20) Occorre adottare norme transitorie per consentire un'applicazione graduale delle nuove disposizioni e misure, rispettando al contempo i diritti acquisiti e le aspettative legittime del personale assunto prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche dello statuto.

- (20 bis) Il personale delle agenzie è affiliato al regime pensionistico dell'Unione europea assieme all'altro personale statutario. Attualmente, le agenzie che si autofinanziano completamente versano al regime pensionistico la quota di contributo a carico del datore di lavoro. Ai fini della trasparenza di bilancio e di una ripartizione degli oneri più equilibrata, è opportuno che le agenzie parzialmente finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea versino la quota di contributo a carico del datore di lavoro corrispondente alla proporzione tra le entrate dell'agenzia senza il sussidio dal bilancio generale dell'Unione europea e le sue entrate complessive. Poiché questa nuova disposizione potrebbe richiedere l'adeguamento delle norme pertinenti concernenti i diritti riscossi dalle agenzie, è opportuno che essa si applichi solo a decorrere dal 1° gennaio 2016. Ove necessario, la Commissione dovrebbe presentare proposte per l'adeguamento delle norme in parola.*
- (21) Nell'interesse della semplificazione e di una politica del personale coerente, le modalità di esecuzione dello statuto adottate dalla Commissione dovrebbero applicarsi per analogia alle agenzie. Tuttavia, per tener conto, se necessario, della situazione specifica delle agenzie, queste ultime dovrebbero poter chiedere alla Commissione l'autorizzazione ad adottare modalità di esecuzione in deroga a quelle adottate dalla Commissione o a non applicare affatto le modalità della Commissione.
- (22) La Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe essere incaricata di istituire e gestire un registro di tutte le modalità di esecuzione dello statuto. Tale registro, che potrà essere consultato da tutte le istituzioni, agenzie *e Stati membri*, garantirà la trasparenza e promuoverà un'applicazione coerente dello statuto.

- (23) Per armonizzare e chiarire le norme in materia di adozione delle modalità di esecuzione e considerando la loro natura interna e amministrativa, è opportuno conferire i pertinenti poteri decisionali all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti.
- (24) Considerando il numero elevato di agenti temporanei presso le agenzie e la necessità di elaborare una politica del personale coerente, è necessario istituire una nuova categoria di agenti temporanei e stabilire norme specifiche per tale categoria.
- (24 bis) *La Commissione dovrebbe continuare a monitorare la situazione di bilancio del regime comune di assicurazione contro le malattie e compiere i passi necessari in caso di squilibrio strutturale del regime.***
- (24 ter) *L'articolo 15 del protocollo sui privilegi e le indennità dell'Unione europea prevede che determinati dati relativi ai funzionari e agli altri agenti debbano essere comunicati ai governi degli Stati membri.***
- (25) Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nello statuto, il potere di adottare atti legislativi conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea va delegato alla Commissione, segnatamente in relazione a determinati aspetti delle condizioni di lavoro.
- (26) In sede di preparazione e stesura degli atti delegati, la Commissione deve assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata della pertinente documentazione al Parlamento europeo e al Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo statuto dei funzionari dell'Unione europea è così modificato:

1. L'articolo 1 quinquies è *così modificato*:

a) nel paragrafo 3, il termine "istituzioni" è sostituito da "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

b) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini del paragrafo 1, per persone con disabilità si intendono coloro che presentano una menomazione fisica, mentale, intellettuale o sensoriale duratura che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. Tale menomazione è determinata conformemente alla procedura prevista all'articolo 33.

Un disabile si considera in possesso del requisito di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), se è in grado di svolgere le funzioni essenziali dell'impiego una volta apportati ragionevoli adeguamenti.

Per "ragionevoli adeguamenti" in rapporto con le funzioni essenziali di un impiego si intende l'adozione di misure adeguate, se del caso, per consentire alla persona disabile di accedere, partecipare o avanzare nell'impiego, ovvero di seguire azioni di formazione, senza che ciò comporti un onere sproporzionato per l'istituzione.

Il principio della parità di trattamento non osta a che le autorità aventi il potere di nomina delle istituzioni mantengano o adottino misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte delle persone con disabilità, ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle loro carriere professionali."

1 bis. All'articolo 1 sexies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I funzionari in attività di servizio hanno accesso alle misure sociali adottate dalle istituzioni, incluse le misure specifiche volte a conciliare vita lavorativa e vita familiare, e ai servizi forniti dagli organi di carattere sociale di cui all'articolo 9. Gli ex funzionari possono accedere a misure sociali specifiche limitate.";

2. L'articolo 5 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

- "1. Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle funzioni cui corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori (in appresso "AD"), un gruppo di funzioni degli assistenti (in appresso "AST") e un gruppo di funzioni dei segretari e commessi (in appresso "AST/SC").
2. Il gruppo di funzioni AD comprende dodici gradi corrispondenti a funzioni di direzione, ideazione e analisi, nonché a funzioni linguistiche e scientifiche. Il gruppo di funzioni AST comprende undici gradi corrispondenti a mansioni esecutive e tecniche. Il gruppo di funzioni AST/SC comprende sei gradi corrispondenti a mansioni d'ufficio e di segreteria.";

b) al paragrafo 3, lettera a), dopo i termini "per il gruppo di funzioni AST" sono inseriti i termini "e il gruppo di funzioni AST/SC";

c) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

- "4. Una tabella riepilogativa dei diversi impieghi tipo figura all'allegato I, sezione A. Sulla base di questa tabella, l'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione può stabilire, previo parere del comitato dello statuto, la descrizione più dettagliata delle funzioni e delle prerogative associate a ciascun impiego tipo.";

3. l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

1. Una tabella degli organici, allegata alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione, fissa il numero di posti per ciascun grado e ciascun gruppo di funzioni.
2. Fatto salvo il principio della promozione fondata sul merito definito all'articolo 45, la suddetta tabella garantisce che, per ciascuna istituzione, i posti che risultano vacanti in ciascun grado al 1° gennaio di ogni anno corrispondano al numero di funzionari del grado inferiore in attività di servizio al 1° gennaio dell'anno precedente, moltiplicato per la percentuale stabilita per tale grado all'allegato I, sezione B. Tali percentuali si applicano sulla base di un periodo medio di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio **2014**.
3. Le percentuali fissate all'allegato I, sezione B, **formano oggetto della relazione di cui all'articolo 110 quater**.
4. **L'attuazione** delle disposizioni relative al gruppo di funzioni AST/SC e delle disposizioni transitorie stabilite all'articolo 31 dell'allegato XIII, tenendo conto dell'andamento del fabbisogno di personale che svolga mansioni di segreteria e d'ufficio in tutte le istituzioni nonché dell'andamento degli impieghi permanenti e temporanei **nei gruppi** di funzioni AST e AST/SC, **forma oggetto della relazione di cui all'articolo 110 quater**.

4. L'articolo 9 è così modificato:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

'1. "1. Fatto salvo il paragrafo 1 bis, sono istituiti presso ciascuna istituzione:

- un comitato del personale, eventualmente diviso in sezioni per ciascuna sede di servizio del personale;
- una commissione paritetica o più se il numero di funzionari nelle sedi di servizio lo richiede;
- una commissione di disciplina o più se il numero di funzionari nelle sedi di servizio lo richiede;
- una commissione consultiva paritetica sull'insufficienza professionale o più se il numero di funzionari nelle sedi di servizio lo richiede;
- eventualmente un comitato dei rapporti;
- una commissione d'invalidità;

che esercitano le attribuzioni previste dal presente statuto.";

b) il testo del paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

"Per l'applicazione di talune disposizioni del presente statuto può essere istituita presso due o più istituzioni una commissione paritetica comune. Le altre

commissioni e il comitato di cui al paragrafo 1 possono essere istituite come organi comuni da due o più agenzie.";

c) al paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

"Le agenzie possono derogare alle disposizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato II concernenti la composizione dei comitati del personale al fine di tener conto della composizione del proprio personale. Le agenzie possono decidere di non nominare membri supplenti nella o nelle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2 dell'allegato II.";

5. All'articolo 10, primo comma, seconda frase, il termine "istituzioni" è sostituito da "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

5 bis. *L'articolo 11 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 11

Il funzionario deve esercitare le sue funzioni e conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente nell'interesse dell'Unione, senza chiedere né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei alla istituzione di appartenenza. Il funzionario svolge gli incarichi affidatigli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l'Unione.

Senza l'autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario non può accettare da un governo, né da enti o persone estranei all'istituzione di appartenenza, onorificenze, decorazioni, favori, doni, compensi di qualsiasi natura, salvo che per servizi resi, sia prima della sua nomina, sia nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o nazionale, e a motivo di tali servizi.

Prima dell'assunzione del funzionario, l'autorità che ha il potere di nomina verifica se il candidato abbia un interesse personale di natura tale da compromettere la sua indipendenza o si trovi altrimenti in una situazione di conflitto d'interessi. A tale fine il candidato comunica all'autorità che ha il potere di nomina, mediante un apposito formulario, qualsiasi conflitto d'interessi effettivo o potenziale. Successivamente, l'autorità che ha il potere di nomina ne tiene conto in un parere debitamente motivato. Se del caso, l'autorità che ha il potere di nomina adotta le misure di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.

Il presente articolo si applica per analogia ai funzionari che rientrano in servizio dopo un'aspettativa per motivi personali."

5 ter. *L'articolo 16 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 16

Dopo la cessazione dal servizio, il funzionario è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

Il funzionario che intende esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, nei due anni successivi alla cessazione delle funzioni è tenuto a dichiararlo alla sua istituzione utilizzando un apposito formulario. Se tale attività ha un legame con il lavoro svolto dall'interessato nel corso degli ultimi tre anni di servizio e rischia di essere incompatibile con gli interessi legittimi dell'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina può, in funzione dell'interesse del servizio, vietare al funzionario l'esercizio di tale attività, oppure subordinarlo alle condizioni che ritenga appropriate. L'istituzione, previa consultazione della commissione paritetica, notifica la propria decisione entro un termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione viene notificata entro tale termine, l'assenza è considerata un'accettazione implicita.

L'autorità che ha il potere di nomina vieta in linea di principio agli ex funzionari di inquadramento superiore quali definiti nelle misure di esecuzione, nei dodici mesi successivi alla cessazione dal servizio, di svolgere attività di lobbying o di rappresentanza presso il personale della loro ex istituzione di appartenenza, per conto della propria azienda, dei propri clienti o dei propri datori di lavoro, su questioni delle quali erano responsabili nel corso degli ultimi tre anni di servizio.

In conformità del regolamento (CE) n. 45/2001, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, ciascuna istituzione pubblica ogni anno informazioni sull'applicazione del paragrafo che precede, compreso un elenco dei casi esaminati.";*

* *GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.*

6. All'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

'1. I diritti derivanti da scritti o altri lavori fatti dal funzionario nell'esercizio delle sue funzioni appartengono all'Unione europea o, nel caso in cui tali scritti o lavori siano relativi *alle sue attività o nel caso in cui tali scritti o lavori siano relativi alle attività della* Comunità europea dell'energia atomica, a tale Comunità. L'Unione o, se del caso, la Comunità europea dell'energia atomica, possono farsi cedere i diritti patrimoniali d'autore derivanti da tali lavori.";

6 bis. L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Senza l'autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario non può a nessun titolo deporre in giudizio su fatti di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio. L'autorizzazione può essere negata soltanto quando lo richiedano gli interessi dell'Unione e sempreché da tale rifiuto non possano derivare conseguenze penali per il funzionario interessato. Anche dopo la cessazione dal servizio il funzionario è tenuto ad osservare tale dovere.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai funzionari o ex funzionari chiamati a testimoniare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, o dinanzi alla commissione di disciplina di un'istituzione, in un procedimento che riguardi un agente o un ex agente dell'Unione europea."

6 ter. All'articolo 21 bis, dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo:

"2 bis. Il funzionario che riferisca ai suoi superiori di ordini che reputa irregolari o suscettibili di determinare inconvenienti gravi, non subisce alcun pregiudizio."

6 quater. *Dopo l'articolo 22 ter è inserito il seguente articolo:*

"Articolo 22 quater

In conformità degli articoli 24 e 90, ogni istituzione pone in essere una procedura per la gestione dei reclami dei funzionari concernenti il trattamento da essi ricevuto a seguito e/o in conseguenza dell'adempimento dei propri doveri ai sensi dell'articolo 22 bis o dell'articolo 22 ter. L'istituzione interessata garantisce che tali reclami siano trattati in modo confidenziale e, ove giustificato dalle circostanze, prima dello scadere dei termini di cui all'articolo 90.

L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione stabilisce norme interne concernenti fra l'altro:

- la comunicazione ai funzionari di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, o all'articolo 22 ter di informazioni sul seguito dato alle loro segnalazioni,***
- la tutela degli interessi legittimi dei suddetti funzionari e della loro sfera privata, e***
- la procedura per la gestione dei reclami di cui al primo comma del presente articolo.";***

7. All'articolo 26 bis, il termine "istituzioni" è sostituito da "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

8. L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.

In virtù del principio di parità dei cittadini dell'Unione, ciascuna istituzione è autorizzata ad adottare misure *appropriate* in seguito alla constatazione di uno squilibrio durevole e significativo tra le nazionalità dei funzionari che non sia giustificato da criteri obiettivi. Tali misure *appropriate devono essere motivate e* non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima di adottare tali misure *appropriate*, l'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione interessata adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente comma conformemente all'articolo 110.

Al termine del periodo di *tre* anni che ha inizio il 1° gennaio **2014**, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del precedente comma.

Per facilitare assunzioni secondo una base geografica quanto più possibile ampia, le istituzioni si sforzano di offrire un'istruzione plurilingue e multiculturale ai figli dei propri dipendenti.

9. All'articolo 29, *il primo* comma è *sostituito dal seguente*:

"1. Per assegnare un posto vacante in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina, tiene in previa considerazione:

a) le possibilità di occupare il posto mediante:

i) trasferimento o

ii) nomina conformemente all'articolo 45 bis o

iii) promozione

all'interno dell'istituzione;

b) le eventuali domande di trasferimento presentate da funzionari dello stesso grado di altre istituzioni e/o non è risultato possibile coprire il posto vacante con le possibilità di cui sopra, l'esame di elenchi di candidati idonei ai sensi dell'articolo 30, se del caso, tenendo in conto le disposizioni pertinenti relative ai candidati idonei di cui all'allegato III e/o le possibilità di organizzare un concorso interno all'istituzione aperto unicamente ai funzionari e agli agenti temporanei di cui all'articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;

oppure bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell'allegato III.

Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni.

Fatto salvo il principio secondo cui la grande maggioranza dei funzionari è assunta sulla base di concorsi generali, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere, in deroga alla lettera b) *ed esclusivamente in casi eccezionali*, di organizzare un concorso interno all'istituzione aperto anche agli agenti contrattuali di cui agli articoli 3 bis e 3 ter del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. *L'ultima di dette categorie di personale è soggetta a restrizioni per quanto riguarda tale possibilità nei termini di cui all'articolo 82, paragrafo 6 bis del regime applicabile agli altri agenti nonché i compiti specifici al cui espletamento sono abilitati in qualità di agenti contrattuali."*;

9 bis. *L'articolo 30 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 30

Per ogni concorso viene nominata una commissione giudicatrice dall'autorità che ha il potere di nomina. Tale commissione stabilisce l'elenco dei candidati dichiarati idonei.

L'autorità che ha il potere di nomina sceglie in questo elenco il candidato o i candidati che essa nomina ai posti vacanti.

I candidati hanno accesso a informazioni adeguate su posti vacanti appropriati pubblicati dalle istituzioni e dalle agenzie europee."

10. All'articolo 31, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 2, i funzionari possono essere assunti unicamente nei gradi **da SC 1 a SC 2**, da AST 1 a AST 4 o da AD 5 a AD 8.";

11. All'articolo 32, terzo comma, il termine "istituzione" è sostituito da "autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione";

11 bis. *L'articolo 34 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 34

1. *Ogni funzionario deve compiere un periodo di prova di nove mesi prima di essere nominato in ruolo. La decisione di nominare in ruolo un funzionario è presa sulla base del rapporto di cui al paragrafo 3 nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'autorità che ha il potere di nomina circa il comportamento del funzionario in prova in relazione al titolo II.*

Se durante il periodo di prova il funzionario è impossibilitato, in seguito a malattia, congedo maternità ai sensi dell'articolo 58 o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'autorità che ha il potere di nomina può prolungare il periodo di prova per una durata corrispondente. La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare 15 mesi.

2. *In caso di manifesta inattitudine del funzionario in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento prima della fine del periodo in parola.*

Il rapporto è comunicato all'interessato che può formulare osservazioni per iscritto entro il termine di otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico del funzionario in prova all'autorità che ha il potere di nomina, la quale consulta entro il termine di tre settimane il comitato dei rapporti, costituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova. L'autorità che ha il potere di nomina può decidere di licenziare il funzionario in prova prima dello scadere del periodo di prova con preavviso di un mese ovvero di assegnarlo ad un altro servizio per il resto del periodo di prova.

3. *Al più tardi un mese prima dello scadere del periodo di prova viene compilato un rapporto sulle capacità dell'interessato ad espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni nonché sul rendimento e comportamento in servizio. Il rapporto è comunicato all'interessato, che può formulare osservazioni per iscritto entro il termine di otto giorni lavorativi.*

Se nel rapporto si conclude per il licenziamento o, a titolo eccezionale, per il prolungamento del periodo di prova a norma del paragrafo 1, il rapporto stesso e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico immediato del funzionario in prova all'autorità che ha il potere di nomina, la quale consulta entro un termine di tre settimane il comitato dei rapporti, costituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova.

Il funzionario che non ha dato prova di qualità professionali o comportamentali sufficienti per essere nominato in ruolo viene licenziato.

- 4. A meno che non abbia la possibilità di riprendere immediatamente un'attività professionale, il funzionario in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a tre mesi del suo stipendio base se ha prestato più di un anno di servizio, a due mesi di stipendio base se ha prestato almeno sei mesi di servizio e a un mese di stipendio base se ha prestato meno di sei mesi di servizio.*
- 5. I paragrafi da 2 a 4 non si applicano al funzionario che si dimette prima della scadenza del periodo di prova.";*

11 ter. All'articolo 35 è inserita la seguente lettera dopo la lettera f):

"f bis) congedo nell'interesse del servizio,"

- 12. All'articolo 37, lettera b), secondo trattino, il termine "istituzioni" è sostituito da "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";*

12 bis. L'articolo 40 è così modificato:

a) dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. L'articolo 12 ter continua ad essere d'applicazione durante il periodo di aspettativa per motivi personali. Al funzionario che intende esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, che comporta azioni di lobbying o consulenza sulle azioni di lobbying presso un'istituzione dell'Unione, o che rischia di essere effettivamente o potenzialmente incompatibile con gli interessi legittimi del servizio, non è concessa alcuna aspettativa ai sensi dell'articolo 12 ter.";

b) al paragrafo 2, comma 2, i termini "15 anni" sono sostituiti da "12 anni";

c) il paragrafo 2, comma 3, punto ii), è sostituito dal seguente:

"ii) di seguire il coniuge, anch'egli funzionario o altro agente dell'Unione, tenuto, a causa delle sue funzioni, a stabilire la propria residenza abituale a una distanza tale dalla sede di servizio dell'interessato che l'elezione della residenza coniugale comune in tale sede sarebbe, per l'interessato, causa di difficoltà nell'esercizio delle sue funzioni, o";

d) al paragrafo 2, comma 3, dopo il punto ii) è aggiunto il punto seguente:

"iii) di assistere il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella qualora colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestata da certificato medico,";

13. L'articolo 42 bis è *sostituito dal seguente:*

"Articolo 42 bis

Il funzionario ha diritto, per ciascun figlio, a un congedo parentale di una durata massima di sei mesi, senza versamento della retribuzione di base, di cui può usufruire nei dodici anni successivi alla nascita o all'adozione del bambino. La durata di questo congedo può essere raddoppiata per le famiglie monoparentali riconosciute in virtù delle disposizioni generali di esecuzione adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione e per i genitori di figli a carico con una disabilità o una malattia grave riconosciuta dal medico di fiducia dell'istituzione. Il congedo può essere chiesto per periodi minimi di un mese.

Durante il congedo parentale, il funzionario conserva l'iscrizione al regime di sicurezza sociale, continua a maturare diritti per la pensione e conserva il beneficio dell'assegno per figli a carico e dell'indennità scolastica. Il funzionario conserva inoltre il suo posto, i diritti all'avanzamento di scatto e l'idoneità alla promozione di grado. Il congedo può essere preso sotto forma di una cessazione totale dell'attività o di un lavoro a orario dimezzato. Nel caso di un congedo parentale sotto forma di lavoro a orario dimezzato, la durata massima di cui al primo comma è raddoppiata. Durante il congedo parentale, il funzionario ha diritto a un'indennità di 911,73 EUR al mese, ridotta della metà nel caso di un lavoro a metà tempo, ma non può esercitare nessun'altra attività retribuita. Il contributo al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 72 e 73 è interamente a carico dell'istituzione ed è calcolato sullo stipendio di base del funzionario. Tuttavia, nel caso di un congedo sotto forma di lavoro a orario ridotto, la presente disposizione si applica unicamente alla differenza tra lo stipendio base integrale e lo stipendio base proporzionalmente ridotto. Per la parte dello stipendio di base effettivamente versata, il contributo del funzionario si calcola secondo le stesse percentuali applicabili in caso di lavoro a tempo pieno.

L'indennità è portata a 1 215,63 EUR al mese, o al 50 % di questo importo, nel caso di un lavoro a orario ridotto, per le famiglie monoparentali e per i genitori di figli a carico con una disabilità o una malattia grave riconosciuta dal medico di fiducia di cui al primo comma e durante i primi tre mesi del congedo parentale, quando quest'ultimo è preso dal padre nel corso del congedo di maternità o da uno qualsiasi dei genitori subito dopo il congedo di maternità, durante il congedo di adozione o subito dopo il congedo di adozione.

Il congedo parentale può essere prorogato per altri sei mesi, con un'indennità limitata al 50% dell'importo di cui al secondo comma. Per le famiglie monoparentali di cui al primo comma, il congedo parentale può essere prorogato per altri sei mesi, con un'indennità limitata al 50% dell'importo di cui al terzo comma.

Gli importi previsti nel presente articolo sono attualizzati in linea con le retribuzioni.";

13 bis. Dopo la sezione 6, è inserita la sezione seguente:

"Sezione 6 bis

Congedo nell'interesse del servizio,"

13 ter. Dopo la sezione 6 bis è inserito il seguente articolo:

"Articolo 42 bis

Nei cinque anni precedenti l'età pensionabile di un funzionario, con decisione dell'autorità che il potere di nomina, un funzionario con almeno dieci anni di servizio può essere collocato in congedo per interesse del servizio sulla base di esigenze organizzative legate all'acquisizione di nuove competenze all'interno delle istituzioni.

Il numero totale dei funzionari che sono ogni anno collocati in congedo per interesse del servizio non può essere superiore al 5 % del numero totale dei funzionari di tutte le istituzioni collocati a riposto l'anno precedente. Il numero totale così calcolato è ripartito alle singole istituzioni sulla base del rispettivo numero di funzionari al 31 dicembre dell'anno precedente. Il risultato di detta ripartizione è arrotondato per eccesso al numero intero più vicino in ciascuna istituzione.

Il congedo non ha carattere di provvedimento disciplinare.

In linea di principio la durata del congedo copre il periodo fino a quando il funzionario non raggiunge l'età pensionabile. Tuttavia, in casi eccezionali, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di porre fine al congedo e di reintegrare il funzionario.

Quando il funzionario collocato in congedo nell'interesse del servizio raggiunge l'età pensionabile, è collocato automaticamente a riposo.

Il congedo nell'interesse del servizio è disciplinato dalle norme seguenti:

- a) il funzionario può essere sostituito nel suo impiego da un altro funzionario;*
- b) un funzionario in congedo nell'interesse del servizio non è computato ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e ai fini della promozione.*

Il funzionario collocato in congedo gode di un'indennità calcolata alle condizioni fissate dall'allegato IV.

Su richiesta del funzionario, l'indennità è assoggettata ai contributi al regime delle pensioni, calcolati sulla base della suddetta indennità. In tal caso il periodo di servizio di un funzionario in congedo nell'interesse del servizio è preso in considerazione per il calcolo delle annualità ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VIII.

All'indennità non si applica alcun coefficiente correttore.";

14. *L'articolo 43 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 43

La competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun funzionario sono oggetto di un rapporto informativo annuale, elaborato alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, in conformità delle disposizioni dell'articolo 110. Il rapporto stabilisce se il livello di rendimento del funzionario è stato soddisfacente o meno. L'autorità che ha il potere di nomina di ogni istituzione prevede opportune disposizioni che conferiscano il diritto di presentare un ricorso nel quadro della procedura di valutazione, diritto che deve essere esercitato precedentemente alla presentazione di un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2.

A partire dal grado AST 5 il rapporto può inoltre contenere un parere indicante, sulla base delle prestazioni fornite, se il funzionario dispone del potenziale richiesto per assumere funzioni di amministratore.

Il rapporto viene comunicato al funzionario. Questi ha facoltà di aggiungervi tutte le osservazioni che ritenga utili.";

14 bis. L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

"Articolo 44

Il funzionario che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto successivo dello stesso grado a meno che le sue prestazioni non siano state giudicate insoddisfacenti nell'ultimo rapporto annuale di cui all'articolo 43. Il funzionario accede allo scatto successivo del suo grado al più tardi dopo quattro anni, salvo nel caso in cui si applichi la procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 1.

Quando è nominato capo unità, direttore o direttore generale nello stesso grado, e a condizione che nel corso dei primi nove mesi successivi alla nomina le sue prestazioni siano state soddisfacenti ai sensi dell'articolo 43, il funzionario beneficia retroattivamente di un avanzamento di scatto in tale grado al momento in cui la nomina prende effetto. Tale avanzamento comporta un aumento dello stipendio base mensile pari alla percentuale di avanzamento tra il primo e il secondo scatto di ogni grado. Se l'importo dell'aumento è inferiore o se il funzionario si trova già all'ultimo scatto del suo grado, gli viene corrisposta una maggiorazione dello stipendio base che gli consente di beneficiare dell'aumento tra il primo e il secondo scatto fino a quando non prenda effetto la sua prossima promozione.";

15. L'articolo 45 è così modificato:

a) ***il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:***

"1. La promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina in considerazione dell'articolo 6, paragrafo 2. Salvo nel caso in cui si applichi la procedura stabilita all'articolo 4 e all'articolo 29, paragrafo 1, i funzionari possono essere promossi unicamente se occupano un impiego corrispondente a uno degli impieghi tipo figuranti all'allegato I, sezione A, per il grado immediatamente superiore. Essa comporta per il funzionario la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi. Ai fini dell'esame comparativo dei meriti, l'autorità che ha il potere di nomina tiene conto, in particolare, dei rapporti dei funzionari, dell'uso, nell'esercizio delle loro funzioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell'articolo 28, lettera f) e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate.";

b) al paragrafo 2, prima frase, i termini "articolo 55 del trattato sull'Unione europea" è sostituito da "articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea";

c) al paragrafo 2, seconda frase, il termine "istituzioni" è sostituito da "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

16. *L'articolo 45 bis è così modificato:*

- a) *al paragrafo 2, comma 1, i termini " loro rapporti informativi periodici" sono sostituiti da "rapporti annuali";*
- b) *All'articolo 45 bis, paragrafo 5, il termine "istituzioni" è sostituito da "autorità che hanno il potere di nomina di ciascuna istituzione";*

17. *All'articolo 48, terzo comma, i termini "gruppo di funzioni AST" sono sostituiti da "gruppi di funzioni AST e AST/SC";*

18. *All'articolo 50, ultimo comma, la cifra "55" è sostituita da "58";*

19. *l'articolo 51 è sostituito dal seguente:*

■ ***"Articolo 51***

- 1. *L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione **definisce le procedure destinate ad individuare, gestire e risolvere i casi di insufficienza professionale in maniera preventiva ed appropriata.***

Nel contesto dell'adozione di disposizioni interne l'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione si attiene ai requisiti seguenti:

- a) *il funzionario che, sulla base di tre rapporti annuali consecutivi di valutazione insufficienti di cui all'articolo 43, non dimostri ancora progressi in termini di competenza professionale è retrocesso di un grado. Se i due rapporti annuali successivi evidenziano ancora un rendimento insufficiente, il funzionario è licenziato;*
- b) *la proposta di retrocessione di grado o licenziamento deve enunciare le ragioni che la motivano ed essere comunicata all'interessato. La proposta dell'autorità che ha il potere di nomina è trasmessa alla commissione consultiva paritetica di cui all'articolo 9, paragrafo 6.*

2. *Il funzionario ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di fare copia di tutti i documenti del procedimento. Per preparare la propria difesa, egli dispone di un termine di almeno quindici giorni, ma non superiore a trenta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della proposta. Il funzionario può farsi assistere da una persona di sua scelta e può presentare osservazioni scritte. Egli può essere ascoltato dalla commissione consultiva paritetica e può inoltre citare testimoni.*
3. *Di fronte alla commissione consultiva paritetica, l'istituzione è rappresentata da un funzionario che ha ricevuto apposito mandato dall'autorità che ha il potere di nomina e che dispone degli stessi diritti dell'interessato.*
4. *Sulla base della proposta di cui al paragrafo 2 e di eventuali dichiarazioni scritte e verbali dell'interessato e dei testimoni, la commissione consultiva paritetica formula a maggioranza un parere motivato, indicando la misura che considera adeguata alla luce dei fatti accertati su sua richiesta. Essa trasmette tale parere all'autorità che il potere di nomina e all'interessato entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui le è stata sottoposta la questione. Il presidente non prende parte alle decisioni della commissione consultiva paritetica, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto.*
5. *Il funzionario licenziato per insufficienza professionale ha diritto mensilmente a un'indennità di licenziamento pari allo stipendio base mensile di un funzionario di grado AST 1, primo scatto, durante il periodo definito al paragrafo 6. Nello stesso periodo ha inoltre diritto agli assegni familiari previsti all'articolo 67. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dello stipendio base mensile di un funzionario di grado AST 1 secondo quanto disposto all'articolo 1 dell'allegato VII.*

Tale indennità non è versata qualora il funzionario si dimetta successivamente all'inizio del procedimento di cui ai paragrafi da 1 a 3 o abbia già diritto al pagamento immediato della pensione integrale. Qualora il funzionario abbia diritto a un'indennità di disoccupazione in forza di un regime nazionale, l'importo di tale indennità viene detratto dall'indennità di cui sopra.
6. *Il periodo nel corso del quale sono effettuati i versamenti di cui al paragrafo 5 è calcolato come segue:*
 - a) *tre mesi, quando l'interessato ha prestato meno di cinque anni di servizio alla data in cui viene presa la decisione di licenziamento;*
 - b) *sei mesi, quando l'interessato ha prestato almeno cinque anni di servizio ma meno di dieci;*
 - c) *nove mesi, quando l'interessato ha prestato almeno dieci anni di servizio ma meno di venti;*
 - d) *dodici mesi, quando l'interessato ha prestato più di vent'anni di servizio.*
7. *Il funzionario retrocesso di grado per insufficienza professionale, trascorso un termine di sei anni, può chiedere che ogni riferimento a tale misura venga cancellato dal suo fascicolo personale.*

8. *L'interessato ha diritto al rimborso delle spese ragionevoli sostenute nel corso del procedimento, segnatamente gli onorari dovuti a un difensore esterno all'istituzione, quando il procedimento di cui al presente articolo si conclude senza che venga adottata nei suoi confronti una decisione di licenziamento o di retrocessione."*;

20. *L'articolo 52 ■ è sostituito dal seguente:*

"Articolo 52

Salvo quanto disposto dall'articolo 50, il funzionario è collocato a riposo:

- a) *d'ufficio, l'ultimo giorno del mese in cui compie 66 anni, o*
- b) a sua richiesta, l'ultimo giorno del mese per il quale è stata presentata la domanda ***avendo raggiunto l'età pensionabile, ovvero,*** avendo raggiunto un'età fra i 58 █ anni ***e l'età pensionabile,*** soddisfa alle condizioni richieste per la concessione di una pensione a godimento immediato, in conformità dell'articolo 9 dell'allegato VIII. L'articolo 48, secondo comma, seconda frase, si applica per analogia.

Tuttavia, su sua richiesta e a condizione che l'autorità che ha il potere di nomina ritenga che la domanda è giustificata dall'interesse del servizio, un funzionario può continuare a lavorare fino all'età di 67 ***o eccezionalmente fino all'età di 70*** anni, nel qual caso viene collocato automaticamente a riposo l'ultimo giorno del mese nel corso del quale ha raggiunto la suddetta età.

La decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di autorizzare un funzionario a restare in servizio oltre l'età di 66 anni è concessa per la durata massima di un anno. Può essere rinnovata su richiesta del funzionario."

21. L'articolo 55 è così modificato:

- a) i commi diventano paragrafi numerati;
- b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La durata normale del lavoro è compresa tra le 40 e le 42 ore settimanali, effettuate conformemente all'orario generale stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina.";
- c) al paragrafo 3, seconda frase, il termine "istituzione" è sostituito da "autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione";

d) è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. "4. L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione può introdurre modalità di orario di lavoro flessibile. ***In base a tali modalità non sono concesse intere giornate lavorative a funzionari di grado AD/AST9 o superiori.*** Le modalità in parola non si applicano ai funzionari a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 44, secondo comma. Detti funzionari gestiscono il proprio orario di lavoro ***d'intesa con i propri superiori.***";

22. *All'articolo 55 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. L'autorizzazione spetta di diritto nei casi seguenti:

- a) *per occuparsi di un figlio di età inferiore a 9 anni,*
- b) *per occuparsi di un figlio di età compresa tra 9 e 12 anni, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 20 % dell'orario di lavoro normale,*
- c) *per occuparsi di un figlio fino a che questi abbia raggiunto l'età di 14 anni, nel caso di famiglie monoparentali,*
- d) *per occuparsi di un figlio fino all'età di 14 anni, in caso di difficoltà gravi, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 5 % dell'orario di lavoro normale; in tal caso, non si applicano i primi due paragrafo dell'articolo 3 dell'allegato IV bis; ove entrambi i genitori siano occupati al servizio dell'Unione, soltanto uno dei due può beneficiare di detta riduzione,*
- e) *per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o disabili,*

- f) *per seguire una formazione complementare, o*
- g) durante gli ultimi tre anni precedenti l'età pensionabile, ma non prima dei 58 anni.

Qualora il lavoro a orario ridotto venga chiesto per seguire una formazione complementare o durante gli ultimi tre anni precedenti l'età pensionabile, ma non prima dei 58 anni, l'autorità che ha il potere di nomina può respingere la domanda o ritardare la presa d'effetto dell'autorizzazione solo in casi eccezionali e per ragioni di interesse imperativo del servizio.

Qualora tale diritto venga esercitato per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o per seguire una formazione complementare, la durata cumulata dei periodi di orario ridotto è limitata a cinque anni sull'intera carriera del funzionario.";

23. All'articolo 56, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

"Alle condizioni fissate dall'allegato VI, le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari dei gradi da SC 1 a SC 6 e dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto alla concessione di un riposo a titolo di compenso ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo **nei due mesi successivi** a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.";

24. All'articolo 56 bis e all'articolo 56 ter, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione, previo parere del comitato dello statuto, determina, mediante atti delegati conformemente agli articoli 110 bis e 110 ter, le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di dette indennità.";

25. All'articolo 56 quater, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione, previo parere del comitato dello statuto, determina, mediante atti delegati conformemente agli articoli 110 bis e 110 ter, le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di queste indennità.";

26. All'articolo 57, primo comma, il termine "istituzioni" è sostituito da "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

26 bis. *l'articolo 58 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 58

In aggiunta ai congedi previsti all'articolo 57, le donne in stato di gravidanza e di puerperio hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo di venti settimane. Il congedo inizia non prima di sei settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina almeno quattordici settimane dopo la data del parto. In caso di parto gemellare o prematuro o in caso di nascita di un figlio con disabilità o affetto da una malattia grave, la durata del congedo è di ventiquattro settimane. Ai fini della presente disposizione, s'intende per parto prematuro un parto che ha luogo prima della fine della 34a settimana di gravidanza."

27. All'articolo 61, ***i termini "L'elenco dei giorni festivi" sono sostituiti da "Elenchi dei giorni festivi"*** e il termine "istituzioni" è sostituito da "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

28. L'articolo 63 ■ è sostituito dal seguente:

"Articolo 63

La retribuzione del funzionario è espressa in euro. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio oppure in euro.

La retribuzione pagata in una moneta diversa dall'euro è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea alla data del 1° luglio dell'anno in questione.

■ Ogni anno i tassi di cambio vengono attualizzati retroattivamente al momento dell'attualizzazione annuale del livello delle retribuzioni prevista dall'articolo 65."; ■

29. L'articolo 64 è sostituito dal seguente:

"Articolo 64

Alla retribuzione del funzionario espressa in euro, viene attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio.

I coefficienti correttori sono ***introdotti, revocati e*** attualizzati annualmente conformemente all'allegato XI. ***Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori si intendono valori di riferimento. La Commissione è responsabile della pubblicazione, a scopo informativo, dei valori aggiornati nelle due settimane successive all'attuazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie C.***

In Belgio e in Lussemburgo non sono applicabili coefficienti correttori dato il ruolo specifico di riferimento di detti luoghi di lavoro in quanto sedi principali e originarie della maggior parte delle istituzioni europee."

30. l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Articolo 65

1. Il livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea è attualizzato ogni anno **alla luce della politica economica e sociale dell'Unione. Si tiene conto in particolare dell'eventuale aumento degli stipendi del settore pubblico e delle necessità di assunzione. Le attualizzazioni delle retribuzioni sono disposte** conformemente all'allegato XI. Detta attualizzazione ha luogo prima della fine di ogni anno sulla base di una relazione presentata dalla Commissione e fondata sui dati statistici, che rispecchiano la situazione al 1° luglio in ciascuno Stato membro, elaborati dall'Istituto statistico dell'Unione europea d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri. **La relazione contiene dati corrispondenti all'impatto di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE. Essa è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.**

Gli importi di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, agli articoli 66 e 69, all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII e all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII, gli importi di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII che devono essere attualizzati in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII, gli importi di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 28 bis, paragrafo 7, agli articoli 93 e 94, all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 96, paragrafo 7, e agli articoli 133, 134 e 136 del regime applicabile agli altri agenti, gli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio e il coefficiente per gli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio sono attualizzati annualmente conformemente all'allegato XI. **La Commissione è responsabile della pubblicazione degli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attuazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie C.**

2. In caso di variazione sensibile del costo della vita, gli importi di cui al paragrafo 1 e i coefficienti correttivi di cui all'articolo 64 sono attualizzati conformemente all'allegato XI. **La Commissione è responsabile della pubblicazione, a scopo informativo, degli importi aggiornati nelle due settimane successive all'aggiornamento, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie C.**

2 bis. Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 vanno intesi come importi il cui valore effettivo in un determinato momento è soggetto ad attualizzazione senza intervento di un altro atto giuridico.

3. **Fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 6 dell'allegato XI, negli anni 2013 e 2014 non si procede ad alcuna attualizzazione a norma dei paragrafi 1 e 2.";**

31. L'articolo 66 è così modificato:

- a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni scatto e grado dei gruppi di funzioni AD e AST, conformemente alla seguente tabella:";

b) è inserito il testo seguente:

"Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni scatto e grado del gruppo di funzioni AST/SC, conformemente alla seguente tabella:

Grado	Scatto				
	1	2	3	4	5
SC 6	4.349,59	4.532,36	4.722,82	4.854,21	4.921,28
SC 5	3.844,31	4.005,85	4.174,78	4.290,31	4.349,59
SC 4	3.397,73	3.540,50	3.689,28	3.791,92	3.844,31
SC 3	3.003,02	3.129,21	3.260,71	3.351,42	3.397,73
SC 2	2.654,17	2.765,70	2.881,92	2.962,10	3.003,02
SC 1	2.345,84	2.444,41	2.547,14	2.617,99	2.654,17

;

32. L'articolo 66 bis è *sostituito dal seguente*:

"Articolo 66 bis

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68¹ del Consiglio e al fine di tener conto dell'applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni e pensioni dei funzionari, **fatto salvo l'articolo 65, paragrafo 3**, è istituita a titolo temporaneo, per un periodo che inizia il 1° gennaio **2014** e termina il 31 dicembre **2023**, una misura, denominata "prelievo di solidarietà", applicabile alle retribuzioni corrisposte dall'Unione ai funzionari in attività di servizio.

¹ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee, GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8.

2. Il tasso del prelievo di solidarietà, applicato alla base imponibile di cui al paragrafo 3, è fissato al 6%. **Il tasso è fissato al 7% per i funzionari di grado AD 15, scatto 2, e superiore.**
3.
 - a) **La base imponibile del prelievo speciale è lo stipendio base utilizzato per il calcolo della retribuzione, previa detrazione:**
 - i) **dei contributi ai regimi di sicurezza sociale e pensionistico, nonché dell'imposta cui sarebbe soggetto, prima di qualsiasi detrazione a titolo del prelievo speciale, un funzionario del medesimo grado e scatto, senza persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, e**
 - ii) **di un importo pari allo stipendio base corrispondente al grado AST 1, primo scatto.**
 - b) **Gli elementi che concorrono alla determinazione della base di calcolo del prelievo di solidarietà sono espressi in euro e ad essi si applica il coefficiente correttore 100.**
4. **Il prelievo di solidarietà viene riscosso mensilmente mediante trattenuta alla fonte; il gettito viene iscritto come entrata nel bilancio generale dell'Unione europea.";**

32 bis. All'articolo 67, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

- '3. **L'assegno per figli a carico può essere raddoppiato con decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a probanti documenti medici dai quali risulti che, in conseguenza di una disabilità o malattia cronica del figlio, il funzionario deve sostenere oneri gravosi.";**

33. L'articolo 72 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, primo comma, prima frase, e al paragrafo 1, terzo comma, il termine "istituzioni" è sostituito da "autorità che hanno il potere di nomina di ciascuna istituzione";
- b) *al paragrafo 2 i termini "fino all'età di 63 anni" sono sostituiti da "fino all'età pensionabile";*
- c) *al paragrafo 2 i termini "fino all'età di 63 anni" sono sostituiti da "prima del raggiungimento dell'età pensionabile";*
- d) al paragrafo 2 ter, i termini "grado 1" sono sostituiti dai termini "grado AST 1";

34. All'articolo 73, paragrafo 1, il termine "istituzioni" è sostituito da "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

35. All'articolo 76 bis, seconda frase, il termine "istituzioni" è sostituito da "autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni";

36. *L'articolo 77 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 77

Il funzionario che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto a una pensione di anzianità. Tuttavia, egli ha diritto a tale pensione prescindendo dagli anni di servizio se ha superato l'età pensionabile, ovvero non ha potuto essere reintegrato nel corso di un periodo di disponibilità, o infine in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.

L'ammontare massimo della pensione di anzianità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base relativo all'ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante un anno almeno. L'1,80 % dell'ultimo stipendio base rimane acquisito al funzionario per ciascun anno di servizio calcolato in base alle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato VIII.

Tuttavia, per i funzionari i quali abbiano assistito una persona che assolva un mandato previsto dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presidente eletto di una istituzione o di un organo dell'Unione, ovvero il presidente eletto di uno dei gruppi politici presso il Parlamento europeo, i diritti alle pensioni corrispondenti agli anni di servizio compiuti nell'esercizio di detta funzione sono calcolati sulla base dell'ultimo stipendio base percepito nella posizione suddetta, sempreché tale stipendio sia superiore a quello preso in considerazione in base alle disposizioni del secondo comma del presente articolo.

L'importo della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4% del minimo vitale per ogni anno di servizio.

Il diritto alla pensione di anzianità matura all'età di 66 anni.

L'età pensionabile è valutata ogni cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014 sulla base di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione esamina in particolare l'evoluzione dell'età pensionabile del personale delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e l'evoluzione della speranza di vita dei funzionari delle istituzioni europee.

Se del caso, la Commissione presenta proposte di modifica dell'età pensionabile in linea con le conclusioni di detta relazione, dedicando attenzione specifica agli sviluppi negli Stati membri.";

36 bis. *L'articolo 78 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 78

Alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 dell'allegato VIII, il funzionario ha diritto ad un'indennità di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell'impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego del suo gruppo di funzioni.

L'articolo 52 si applica per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità. Se il beneficiario di un'indennità di invalidità va in pensione prima dell'età di 66 anni senza aver raggiunto la percentuale massima dei diritti a pensione, si applicano le norme generali relative alla pensione di anzianità. La pensione di anzianità concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, del funzionario al momento in cui è stato messo in invalidità.

Il tasso dell'indennità di invalidità è fissato al 70 % dell'ultimo stipendio base del funzionario. Tale indennità non può essere tuttavia inferiore al minimo vitale.

L'indennità di invalidità è assoggettata ai contributi al regime delle pensioni, calcolati sulla base della suddetta indennità.

Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità di invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale. Inoltre, in tal caso, il bilancio dell'istituzione o dell'organismo di cui all'articolo 1 ter prende in carico la totalità del contributo al regime delle pensioni.";

36 ter. *All'articolo 80, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:*

"I diritti previsti al primo, secondo e terzo comma sono riconosciuti in caso di decesso di un ex funzionario beneficiario di un'indennità ai sensi dell'articolo 50 dello statuto o ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ovvero dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 o del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 nonché in caso di decesso di un ex funzionario che abbia cessato dal servizio prima dell'età pensionabile e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe raggiunto l'età pensionabile.";

36 quater. *L'articolo 81 bis è così modificato:*

a) *alla lettera b), la cifra "65" è sostituita da "66";*

b) *la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

"d) in caso di decesso di un ex funzionario che abbia cessato dal servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile e abbia richiesto che il godimento della sua pensione fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe raggiunto l'età pensionabile, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto all'età di 63 anni; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b);

c) *alla lettera e) i termini "indennità di cui agli articoli 41 o 50" sono sostituiti da "indennità di cui agli articoli 41, 42 quater o 50";*

37. *All'articolo 82, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. *Quando le retribuzioni sono attualizzate in applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, la stessa attualizzazione si applica alle pensioni.";*

38. *All'articolo 83, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;*

39. *L'articolo 83 bis è così modificato:*

a) *il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. *Le agenzie che non ricevono sussidi dal bilancio generale dell'Unione europea versano a tale bilancio la totalità dei contributi necessari al finanziamento del regime delle pensioni. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le agenzie*

parzialmente finanziate da tale bilancio versano la quota di contributo a carico del datore di lavoro che corrisponde alla proporzione tra le entrate dell'agenzia senza il sussidio dal bilancio generale dell'Unione europea e le sue entrate complessive";

b) il testo del *paragrafo 3* è sostituito *dal seguente*:

"3. *L'equilibrio del regime pensionistico è determinato dall'età pensionabile e dall'aliquota dei contributi al regime. Al momento della valutazione attuariale quinquennale ex allegato XII l'aliquota dei contributi al regime pensionistico è attualizzata per assicurare l'equilibrio del regime.*;

c) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni anno, la Commissione attualizza la valutazione attuariale ***ex paragrafo 3***, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato XII. Nel caso in cui risulti uno scarto di almeno 0,25 punti tra l'aliquota dei contributi in corso di applicazione e quella necessaria al mantenimento dell'equilibrio attuariale, ***l'aliquota viene attualizzata*** secondo le modalità definite all'allegato XII.";

d) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ***si procede all'attualizzazione della cifra di riferimento indicata all'articolo 83, paragrafo 2. La Commissione è responsabile della pubblicazione a scopo informativo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, dell'aliquota contributiva risultante dall'attualizzazione, nelle due settimane successive a quest'ultima***";

40. Il titolo VIII "Disposizioni particolari applicabili ai funzionari dei quadri scientifico e tecnico dell'Unione" è soppresso.

41. l'articolo 110 è sostituito dal seguente:

"Articolo 110

1. Le disposizioni generali di esecuzione del presente statuto sono adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, previa consultazione del comitato del personale e previo parere del comitato dello statuto.

2. Le modalità di esecuzione del presente statuto adottate dalla Commissione, comprese le disposizioni generali di esecuzione di cui al paragrafo 1, si applicano per analogia alle agenzie. A tal fine, la Commissione informa le agenzie di dette modalità di esecuzione immediatamente dopo la loro adozione.

Dette modalità di esecuzione entrano in vigore presso le agenzie nove mesi dopo la loro entrata in vigore presso la Commissione o nove mesi dopo la data in cui la Commissione ha informato le agenzie dell'adozione della modalità di esecuzione in questione, se quest'ultima data è posteriore. Nondimeno, un'agenzia può decidere che tali modalità di esecuzione entrano in vigore a una data anteriore.

In deroga a quanto sopra, un'agenzia, prima della scadenza del suddetto termine di nove mesi e previa consultazione del proprio comitato del personale, può sottoporre all'approvazione della Commissione modalità di esecuzione diverse da quelle adottate dalla Commissione. Alle stesse condizioni, un'agenzia può chiedere alla Commissione l'autorizzazione a non applicare determinate modalità di esecuzione. In quest'ultimo caso, la Commissione, invece di accogliere o respingere la richiesta, può chiedere all'agenzia di sottoporre alla sua approvazione modalità di esecuzione diverse da quelle adottate dalla Commissione.

Il termine di nove mesi di cui ai commi precedenti è sospeso dalla data in cui l'agenzia chiede l'autorizzazione della Commissione alla data in cui la Commissione rende nota la sua posizione.

Un'agenzia può inoltre, previo parere del proprio comitato del personale, sottoporre all'approvazione della Commissione modalità di esecuzione in materie diverse da quelle oggetto delle modalità di esecuzione adottate dalla Commissione.

Ai fini dell'adozione delle modalità di esecuzione, le agenzie sono rappresentate dal consiglio di amministrazione o dall'organo equivalente stabilito nell'atto dell'Unione europea che le istituisce.

3. Ai fini dell'adozione, di comune accordo tra le istituzioni, delle regolamentazioni, le agenzie non sono assimilate alle istituzioni. Tuttavia, la Commissione consulta le agenzie prima di procedere a tale adozione.
4. Le modalità di esecuzione del presente statuto, comprese le disposizioni generali di esecuzione di cui al paragrafo 1, nonché le regolamentazioni adottate di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni, sono portate a conoscenza del personale.
5. L'applicazione delle disposizioni dello statuto è oggetto di consultazioni regolari tra le amministrazioni delle istituzioni e delle agenzie. In occasione di tali consultazioni, le agenzie sono rappresentate congiuntamente, in conformità delle norme fissate di comune accordo tra di esse.
6. La Corte di giustizia dell'Unione europea gestisce un registro delle modalità di esecuzione, *e successive modifiche*, del presente statuto adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, e delle regolamentazioni, *e successive modifiche*, adottate dalle agenzie nella misura in cui derogano a quelle adottate dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2. Le istituzioni e le agenzie hanno accesso diretto a tale registro e hanno pieno diritto di modificare le proprie regolamentazioni. ***Gli Stati membri hanno accesso diretto al registro.*** ***Inoltre, ogni*** tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle modalità di esecuzione del presente statuto adottate da ciascuna istituzione.";

42. Dopo l'articolo 110 sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 110 bis

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 110 ter concernenti determinati aspetti delle condizioni di lavoro e determinati aspetti dell'applicazione delle disposizioni in materia di retribuzioni e spese *e di sicurezza sociale*.

Articolo 110 ter

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui agli articoli 56 bis, 56 ter, 56 quater dello statuto, all'articolo 13 dell'allegato VII, all'articolo **9** dell'allegato **XI** nonché agli articoli 28 bis e 96 del regime applicabile agli altri agenti è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio **2014**.
3. La delega di potere di cui agli articoli 56 bis, 56 ter, 56 quater dello statuto, all'articolo 13 dell'allegato VII, all'articolo **9** dell'allegato **XI** nonché agli articoli 28 bis e 96 del regime applicabile agli altri agenti può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. La decisione prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva da essa specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo comunica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 56 bis, 56 ter e 56 quater dello statuto, dell'articolo 13 dell'allegato VII, dell'articolo 9 dell'allegato XI, nonché degli articoli 28 bis e 96 del regime applicabile agli altri agenti entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro comunicato o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

42 bis. *Dopo l'articolo 110 ter è inserito il seguente articolo:*

Articolo 110 quater

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2020, una relazione valutativa sul funzionamento del presente statuto.

43. L'allegato I è così modificato:

- a) la sezione A è sostituita dalla seguente:

"A. IMPIEGHI TIPO IN CIASCUN GRUPPO DI FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4

1. Gruppo di funzioni AD

Direttore generale	<i>AD 15 - AD 16</i>
Direttore	<i>AD 14 - AD 15</i>
Consigliere <i>o equivalente</i>	<i>AD 13- AD 14</i>
Capo unità <i>o equivalente</i>	<i>AD 9 - AD 14</i>
<i>Amministratore</i>	<i>AD 5 - AD 12</i>

2. Gruppo di funzioni AST

Assistente senior che svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un livello elevato di autonomia e che comportano notevoli responsabilità in termini di gestione del personale, esecuzione del bilancio o coordinamento politico	AST 10 – AST 11
Assistente che svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un certo livello di autonomia, segnatamente per quanto riguarda l'esecuzione di disposizioni e regolamentazioni o istruzioni generali, o che eserciti la funzione di assistente personale di un membro dell'istituzione, del Capo di gabinetto di un membro o di un (vice) direttore generale, o di un dirigente di livello equivalente	AST 1 – AST 9

3. Gruppo di funzioni AST/SC

Segretario/commissario che svolge mansioni d'ufficio e di segreteria, direzione di un ufficio e altre mansioni equivalenti che richiedono un certo livello di autonomia ¹	SC 1 – SC 6
--	-------------

- b) la sezione B è così modificata:
- i) dopo il titolo è inserito il testo seguente:
 - "1. Tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie nei gruppi di funzioni AST e AD:";
 - ii) al punto 1, il valore "20%" figurante nella tabella per il grado 9 del gruppo di funzioni AST è sostituito da "8%";
 - iii) *al punto 1, il valore "25%" figurante nella tabella per il grado 12 del gruppo di funzioni AD è sostituito da "15%";*
 - iv) *al punto 1, il valore "20%" figurante nella tabella per il grado 13 del gruppo di funzioni AD è sostituito da "15%";*

¹ Il numero massimo di posti di usciere parlamentare al Parlamento europeo è di 85.

- v) al punto 1, il valore "33%" figurante nella tabella per i gradi 5, 6 e 7 del gruppo di funzioni AD è sostituito da "36%";
- vi) è inserito il testo seguente:

"2. Tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie nel gruppo di funzioni AST/SC:

<i>Grado</i>	<i>Segretari/Commessi</i>
<i>SC 6</i>	-
<i>SC 5</i>	<i>12%</i>
<i>SC 4</i>	<i>15%</i>
<i>SC 3</i>	<i>17%</i>
<i>SC 2</i>	<i>20%</i>
<i>SC 1</i>	<i>25%</i>

44. L'allegato II è così modificato:
- a) all'articolo 1, primo comma, seconda frase, il termine "istituzione" è sostituito da "autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione";
 - b) all'articolo 1, secondo comma, seconda frase, il termine "istituzione" è sostituito da "autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione";
 - c) all'articolo 1, quarto comma, i termini "due gruppi di funzioni" sono sostituiti dai termini "tre gruppi di funzioni";
 - d) all'articolo 2, secondo comma, primo trattino, i termini ", terzo comma" sono soppressi;
45. L'articolo unico dell'allegato IV è così modificato:
- a) al paragrafo 1, secondo comma, e al paragrafo 4, quarto comma, **le parole "età di 63 anni" sono sostituite da "età di 66 anni"**;
 - b) al paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;
 - c) **al paragrafo 3, ultima riga, le parole "da 59 a 64" sono sostituite da "da 59 a 65"**;
46. All'articolo 4, primo comma, dell'allegato IV bis, l'espressione "il funzionario di età superiore a 55 anni autorizzato a lavorare a metà tempo in preparazione del suo collocamento a riposo" è sostituita da "il funzionario autorizzato, conformemente all'articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera e), dello statuto, a lavorare a metà tempo";

47. L'allegato V è *modificato come segue*:

a) *l'articolo 6* è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Al funzionario può essere concesso, a sua richiesta, oltre al congedo annuale, un congedo straordinario. In particolare, nei casi qui di seguito previsti, il congedo straordinario compete di diritto, nei limiti seguenti:

- *matrimonio del funzionario: 4 giorni;*
- *trasloco del funzionario: fino a 2 giorni;*
- *malattia grave del coniuge: fino a 3 giorni;*
- *decesso del coniuge: 4 giorni;*
- *malattia grave di un ascendente: fino a 2 giorni;*
- *decesso di un ascendente: 2 giorni;*
- *matrimonio di un figlio: 2 giorni;*
- *nascita di un figlio: 10 giorni, da prendere nel corso delle 14 settimane che seguono la nascita;*
- *nascita di un figlio con disabilità o gravemente malato: 20 giorni, da prendere nel corso delle 14 settimane che seguono la nascita;*
- *decesso della moglie durante il congedo di maternità: un numero di giorni corrispondente al congedo di maternità residuo; se la moglie non è funzionaria, la durata del congedo di maternità residuo è determinata applicando per analogia le disposizioni dell'articolo 58 dello statuto;*

- *malattia grave di un figlio: fino a 2 giorni;*
- *malattia molto grave di un figlio certificata da un medico o ricovero ospedaliero di un figlio di età non superiore a dodici anni: fino a 5 giorni;*
- *decesso di un figlio: 4 giorni;*
- *adozione di un figlio: 20 settimane, portate a 24 in caso di adozione di un figlio disabile.*

Ogni figlio adottato dà diritto a un solo periodo di congedo speciale, che può essere condiviso tra i genitori adottivi nel caso entrambi siano funzionari. Il congedo è concesso unicamente se il coniuge del funzionario esercita un'attività retribuita almeno a metà tempo. Se il coniuge lavora al di fuori delle istituzioni dell'Unione e beneficia di un congedo analogo, un numero di giorni corrispondente sarà detratto dal congedo a cui ha diritto il funzionario.

L'autorità che ha il potere di nomina può, in caso di necessità, concedere un congedo speciale supplementare nel caso in cui la normativa nazionale del paese in cui ha luogo la procedura di adozione, diverso dal paese in cui lavora il funzionario che adotta, esiga il soggiorno dei due genitori adottivi o di uno di essi

- *Un congedo speciale di 10 giorni è concesso se il funzionario non ha diritto al congedo speciale totale di 20 o 24 settimane ai sensi della prima frase del presente trattino; tale congedo speciale supplementare è concesso solo una volta per figlio adottato.*

Inoltre, l'istituzione può concedere un congedo straordinario in caso di perfezionamento professionale, nei limiti previsti dal programma di perfezionamento professionale fissato dall'istituzione in applicazione dell'articolo 24bis dello statuto.

Al funzionario che ha svolto un lavoro eccezionale esulante dai normali doveri di un funzionario può essere altresì concesso in via eccezionale un congedo straordinario. Detto congedo straordinario è concesso al più tardi tre mesi dopo che l'autorità che ha il potere di nomina si è pronunciata sul carattere eccezionale del lavoro svolto dal funzionario.

Ai fini del presente articolo, il partner non sposato del funzionario è equiparato al coniuge purché siano soddisfatte le prime tre condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII.

Nel caso dei congedi straordinari previsti nella presente sezione, gli eventuali giorni per il viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità.";

b) *l'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 7

I funzionari aventi diritto all'indennità di dislocazione o all'indennità di espatrio hanno diritto annualmente a due giorni e mezzo di congedo supplementare per recarsi nel proprio paese d'origine.

Il *primo comma* si applica ai funzionari la cui sede di servizio si trova sul territorio di uno Stato membro. Se la sede di servizio si trova al di fuori di questo territorio, *la durata del congedo nel paese d'origine* è fissata con decisione speciale, tenuto conto delle necessità.";

48. L'allegato VI è così modificato:

a) **■** l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Entro i limiti fissati dall'articolo 56 dello statuto, le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari dei gradi da SC 1 a SC 6 o dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto a compensazione o a retribuzione, alle seguenti condizioni:

- a) *ogni ora di lavoro straordinario dà diritto a una compensazione mediante la concessione di un'ora e mezza di tempo libero; tuttavia se l'ora di lavoro straordinario è effettuata tra le 22 e le 7 ovvero di domenica o in giorno festivo, essa è compensata mediante la concessione di due ore di tempo libero; il riposo di compensazione è accordato, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle preferenze dell'interessato;*
- b) *se le esigenze di servizio non consentono la fruizione del riposo compensativo nei due mesi successivi a quello durante il quale sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, l'autorità che ha il potere di nomina autorizza la retribuzione delle ore di lavoro straordinario non compensate nella misura dello 0,56 % dello stipendio base mensile per ogni ora di lavoro straordinario, previa applicazione della lettera a);*
- c) *per ottenere la compensazione o la retribuzione di un'ora di lavoro straordinario, è necessario che la prestazione straordinaria abbia avuto una durata superiore ai 30 minuti.";*

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"In deroga alle precedenti disposizioni del presente allegato, le ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni gruppi di funzionari dei gradi da SC 1 a SC 6 e dei gradi da AST 1 a AST 4 che lavorano in condizioni particolari possono essere retribuite mediante un'indennità forfettaria, il cui importo e le cui modalità d'attribuzione sono fissati dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica.";

49. L'allegato VII è così modificato:

- a) all'articolo 1, paragrafo 3, i termini "grado 3" sono sostituiti da "grado AST 3";

a bis) all'articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto d'insegnamento elementare e termina alla data anteriore fra la fine del mese nel corso del quale il figlio completa gli studi e la fine del mese in cui raggiunge l'età di 26 anni.

b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"1. Il funzionario ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio per se stesso, il coniuge e ***le persone a carico*** effettivamente conviventi:

- a) in occasione dell'entrata in servizio, dal luogo di assunzione alla sede di servizio;
- b) in occasione della cessazione definitiva dal servizio, ai sensi dell'articolo 47 dello statuto, dalla sede di servizio al luogo di origine definito al paragrafo 3;
- c) in occasione di qualsiasi trasferimento che comporti un cambiamento della sede di servizio.

In caso di decesso di un funzionario, il coniuge superstite e le persone a carico hanno diritto al pagamento forfettario alle stesse condizioni.

Le spese di viaggio per i figli che al 31 dicembre dell'anno in corso non abbiano compiuto il secondo anno di età non sono rimborsate.

2. Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1.

L'indennità ammonta a:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra	0 e 200 km
0,1895 EUR/km per il tratto di distanza tra	201 e 1000 km
0,3158 EUR/km per il tratto di distanza tra	1001 e 2000 km
0,1895 EUR/km per il tratto di distanza tra	2001 e 3000 km
0,0631 EUR/km per il tratto di distanza tra	3001 e 4000 km
0,0305 EUR/km per il tratto di distanza tra	4001 e 10000 km
0 EUR/km per la distanza superiore a	10000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

- 94,74 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1200 km,
- 189,46 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1200 km.

L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono attualizzati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.

- 2 bis. In deroga al paragrafo 2, le spese di viaggio relative a un trasferimento tra una sede di servizio all'interno dei territori degli Stati membri dell'Unione europea e una sede di servizio al di fuori di tali territori ovvero a un trasferimento tra sedi di servizio al di fuori di tali territori sono rimborsate sotto forma di un pagamento forfettario basato sul costo del viaggio aereo nella classe immediatamente superiore alla classe economica.
3. Il luogo d'origine del funzionario è determinato all'atto dell'entrata in servizio di quest'ultimo, tenuto conto in linea di principio del luogo di assunzione o, su richiesta espressa e motivata, del centro dei suoi interessi. Questa determinazione può in seguito, quando l'interessato è in servizio, e in occasione della sua partenza, essere riveduta con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, finché l'interessato è in servizio, tale decisione può intervenire soltanto eccezionalmente e su presentazione di documenti che ne giustifichino la domanda.

La revisione non può avere per effetto di spostare il centro d'interessi dall'interno all'esterno dei territori degli Stati membri dell'Unione, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio.";

- c) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

- "1. Il funzionario avente diritto all'indennità di dislocazione o all'indennità di espatrio ha diritto annualmente, entro il limite fissato al paragrafo 2, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine definito all'articolo 7.

Se due coniugi sono funzionari dell'Unione europea, ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio, secondo le disposizioni di cui sopra, per se stesso e per le persone a carico; ogni persona a carico dà diritto ad un solo pagamento. Per quanto concerne i figli a carico, il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo d'origine dell'uno o dell'altro coniuge.

In caso di matrimonio durante l'anno in corso, che abbia per effetto la concessione del diritto all'assegno di famiglia, le spese di viaggio per il coniuge sono calcolate proporzionalmente al periodo che intercorre tra la data del matrimonio e la fine dell'anno in corso.

Le eventuali modificazioni della base di calcolo risultanti da un mutamento della situazione familiare e avvenute dopo la data del pagamento delle somme in questione non danno luogo a rimborso da parte dell'interessato.

Le spese di viaggio per i figli che al 31 dicembre dell'anno in corso non abbiano compiuto il secondo anno di età non sono rimborsate.

2. Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra la sede di servizio del funzionario e il suo luogo d'origine.

Quando il luogo d'origine definito all'articolo 7 si trova al di fuori dei territori degli Stati membri dell'Unione, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica che separa la sede di servizio del funzionario e dalla capitale dello Stato membro di cui è cittadino. I funzionari il cui luogo d'origine si trova al di fuori dei territori degli Stati membri dell'Unione, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio e che non sono cittadini di uno Stato membro non hanno diritto al pagamento forfettario.

L'indennità ammonta a:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra	0 e 200 km
0,3790 EUR/km per il tratto di distanza tra	201 e 1000 km
0,6316 EUR/km per il tratto di distanza tra	1001 e 2000 km
0,3790 EUR/km per il tratto di distanza tra	2001 e 3000 km
0,1262 EUR/km per il tratto di distanza tra	3001 e 4000 km
0,0609 EUR/km per il tratto di distanza tra	4001 e 10000 km
0 EUR per la distanza superiore a	10000 km

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

- 189,48 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 600 km e 1200 km,
- 378,93 EUR se la distanza **geografica** che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1200 km.

L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono attualizzati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.

3. Il funzionario, che nel corso dell'anno civile cessa dal servizio per causa diversa dal decesso o fruisca di un'aspettativa per motivi personali, ha diritto, se il periodo di attività al servizio di un'istituzione dell'Unione europea nel corso dell'anno è inferiore a nove mesi, soltanto a una parte del pagamento forfettario di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, calcolata proporzionalmente al periodo trascorso in attività di servizio.
4. Le disposizioni che precedono si applicano ai funzionari la cui sede di servizio si trova sul territorio di uno Stato membro. Il funzionario la cui sede di servizio si trova al di fuori del territorio degli Stati membri ha diritto, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, una volta per anno civile, al pagamento forfettario per le spese di viaggio nel suo luogo d'origine o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo. Tuttavia, se il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, non vivono con il funzionario nella sede di servizio di quest'ultimo, esse hanno diritto, una volta per anno civile, al rimborso delle spese di viaggio dal luogo d'origine alla sede di servizio o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo.

Il pagamento forfettario è basato sul costo del viaggio in classe economica.";

d) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

1. Nei limiti dei massimali di costo, il funzionario che, per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 20 dello statuto, sia costretto a spostare la sua residenza al momento dell'entrata in servizio o in occasione di una successiva variazione della sede di servizio e che non abbia ottenuto da altra fonte il rimborso delle stesse spese, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasloco del mobilio e degli effetti personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura di rischi correnti (segnatamente danni, furto, incendio).

I massimali di costo tengono conto della situazione familiare del funzionario al momento del trasloco, nonché dei costi medi del trasloco e della relativa assicurazione.

L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente paragrafo.

2. In occasione della cessazione dal servizio o in caso di decesso del funzionario, le spese di trasloco sono rimborsate dalla sede di servizio al luogo d'origine, nei limiti definiti al paragrafo 1. Qualora il funzionario deceduto sia celibe, le spese sono rimborsate agli aventi diritto.
3. Il funzionario di ruolo deve effettuare il trasloco nell'anno successivo alla scadenza del periodo di prova. In occasione della cessazione definitiva dal servizio, il trasloco dovrà essere effettuato entro il periodo di tre anni previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma. I traslochi effettuati dopo i termini predetti possono dar luogo a rimborso soltanto eccezionalmente con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina.";

- e) L'articolo 13 è così modificato:
- i) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - "3. Gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera a), sono riesaminati ogni due anni dalla Commissione. Il riesame si effettua alla luce di una relazione sui prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione ed è fondato sugli indici dell'evoluzione di tali prezzi. A tal fine, la Commissione delibera mediante atti delegati conformemente agli articoli 110 bis e 110 ter dello statuto.";
 - ii) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
 - "4. In deroga al paragrafo 1, le spese di alloggio sostenute dai funzionari per le missioni nelle sedi di lavoro principali della loro istituzione, di cui al protocollo n. 6 del trattato, possono essere rimborsate sulla base di un importo forfettario non superiore al massimale fissato per gli Stati membri in questione."
- f) all'articolo 13 bis, i termini "diverse istituzioni" sono sostituiti da "autorità che hanno il potere di nomina delle diverse istituzioni";
- g) l'articolo 17 è così modificato:
- i) il testo *del paragrafo 1* è sostituito dal *seguito*:
 - "Le somme dovute al funzionario sono pagate nel luogo e nella moneta del paese ove il funzionario esercita le sue funzioni o, su richiesta del funzionario, in euro presso una banca dell'Unione europea."***

- ii) al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
"Alle condizioni fissate da una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina di ciascuna istituzione, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario può fare domanda di trasferimento regolare speciale di una parte dei suoi emolumenti.";
- iii) al paragrafo 3, prima frase, dopo i termini "sono effettuati" sono inseriti i termini "nella moneta dello Stato membro in questione".
- iv) al paragrafo 4, prima frase, dopo i termini "verso un altro Stato membro" sono inseriti i termini "in moneta locale";

50. L'allegato VIII è così modificato:

-a) all'articolo 3, *lettera b*, le parole "**di cui agli articoli 41 e 50**" sono sostituite da "**di cui agli articoli 41, 42 quater e 50**"

a) *l'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

"In deroga al disposto dell'articolo 2, il funzionario che resta in servizio dopo l'età pensionabile beneficia di una maggiorazione della pensione pari al 1,5 % dello stipendio base preso in considerazione per il calcolo della pensione, per ogni anno di servizio prestato dopo tale età; il totale della pensione stessa non può tuttavia superare il 70 % dell'ultimo stipendio base di cui, secondo il caso, al secondo o al terzo comma dell'articolo 77 dello statuto.

Tale maggiorazione è accordata anche in caso di decesso del funzionario rimasto in servizio oltre l'età pensionabile."

b) all'articolo 6, i termini "al primo scatto del grado 1" sono sostituiti da "al primo scatto del grado AST 1";

■ c) *l'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 9

Il funzionario che cessa il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile può chiedere che il godimento della pensione di anzianità sia

- a) *differito fino al primo giorno del mese successivo a quello nel quale raggiunge l'età pensionabile, oppure*
- b) *immediato, a condizione che abbia raggiunto almeno l'età di 58 anni. In tal caso, la pensione di anzianità è ridotta in funzione dell'età dell'interessato alla data d'inizio del godimento della pensione.*

Alla pensione si applica una riduzione del 3,5 % per anno di anticipo rispetto all'età in cui il funzionario avrebbe acquisito il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 77 dello statuto. Se la differenza tra l'età in cui il diritto alla pensione di anzianità è acquisito ai sensi dell'articolo 77 dello statuto e l'età dell'interessato al momento della cessazione del servizio supera un numero esatto di anni, alla riduzione viene aggiunto un anno supplementare.";

d) all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, il termine "istituzione" è sostituito da "autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione";

e) all'articolo 12 i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti *dai seguenti:*

"1. Il funzionario che non ha ancora raggiunto l'età pensionabile e che cessi definitivamente dal servizio per una ragione diversa dal decesso o dall'invalidità e non possa beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio

- a) *se ha maturato meno di un anno di servizio, e a condizione che non abbia beneficiato dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, al versamento di un'indennità una tantum pari al triplo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione di anzianità, previa detrazione degli importi eventualmente versati in applicazione degli articoli 42 e 112 del regime applicabile agli altri agenti;*
- b) *negli altri casi, all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1 o al versamento dell'equivalente attuariale a un'assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta che garantisca:*
- i) *che l'interessato non potrà beneficiare del rimborso del capitale;*
 - ii) *che un importo mensile sarà versato non prima del compimento dei 60 anni di età e al più tardi al compimento dei 66 anni di età;*
 - iii) *che sono previste prestazioni in materia di reversibilità;*
 - iv) *che il trasferimento verso un'altra assicurazione o un altro fondo sarà autorizzato solo alle condizioni descritte ai punti i), ii) ed iii).*
2. *In deroga al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, il funzionario che ha raggiunto l'età pensionabile e che, a partire dall'entrata in servizio, ha effettuato versamenti per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione a un regime pensionistico nazionale, a un'assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta conforme alle condizioni di cui al paragrafo precedente, che cessa definitivamente dal servizio per motivi diversi dal decesso o dall'invalidità e che non può beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, al momento di lasciare il servizio, al versamento di un'indennità una tantum pari all'equivalente attuariale dei diritti a pensione acquisiti al servizio dell'istituzione. In tal caso, gli importi versati per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione nel regime pensionistico nazionale in applicazione degli articoli 42 o 112 del regime applicabile agli altri agenti vengono detratti dall'indennità una tantum.*

f) all'articolo 15, le parole "non abbia compiuto l'età di 63 anni" sono sostituite da "non abbia raggiunto l'età pensionabile";

f bis) all'articolo 18 bis "prima dei 63 anni" è sostituito da "prima dell'età pensionabile"; "compie 63 anni" da "raggiunge l'età pensionabile" e "all'età di 63 anni" da "all'età pensionabile";

g) all'articolo 27, secondo comma, il termine "adeguata" è sostituito da "attualizzata";

h) l'articolo 45 è così modificato:

i) al terzo comma, i termini "del paese di residenza" sono sostituiti da "dell'Unione europea";

ii) al quarto comma, prima frase, dopo il termine "banca" sono inseriti i termini "dell'Unione europea o";

iii) al quarto comma, seconda frase, i termini "in euro presso una banca del paese ove ha sede l'istituzione o" sono soppressi;

51. L'allegato IX è così modificato:

a) all'articolo 2, paragrafo 3, i termini "Le istituzioni adottano" sono sostituiti da "L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione adotta";

b) all'articolo 5, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Una commissione di disciplina, in appresso denominata "commissione", è creata nell'ambito di ciascuna istituzione, salvo che due o più agenzie decidano di istituire una commissione comune, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, dello statuto.";

c) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, l'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione adotta, ove lo ritenga necessario e previa consultazione del comitato del personale, le modalità di applicazione del presente allegato.";

52. L'allegato X è così modificato:

-a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Il funzionario ha diritto, per anno civile, ad un congedo annuale di due giorni lavorativi per mese di servizio.

Tuttavia, i funzionari assegnati a una sede di servizio ubicata in un paese terzo [alla data di entrata in vigore del presente regolamento] hanno diritto a beneficiare di:

- tre giorni lavorativi, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;***
- due giorni lavorativi e mezzo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.";***

-a bis) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

In occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio in un paese terzo, la frazione di anno dà diritto ad un congedo di due giorni lavorativi per ogni mese intero di servizio, la frazione di mese ad un congedo di due giorni lavorativi quando sia superiore a 15 giorni e di un giorno lavorativo quando sia uguale o inferiore a 15 giorni.

Se il funzionario, per ragioni non imputabili ad esigenze di servizio, non ha usufruito interamente del congedo annuale entro la fine dell'anno civile in corso, il riporto di congedo all'anno successivo non può superare i 14 giorni lavorativi.";

-a ter) all'articolo 8 è inserito il comma seguente:

"Il funzionario che partecipa a corsi di perfezionamento professionale in conformità dell'articolo 24 bis dello statuto e al quale è stato concesso un congedo di riposo a norma del primo comma del presente articolo si adopera se del caso per combinare i periodi di perfezionamento professionale con il congedo di riposo.";

-a quater) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

'1. Il congedo annuale può essere goduto in una o più volte, a scelta del funzionario, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il congedo deve comprendere un periodo di almeno due settimane consecutive.';

-a quinquies) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 10

1. Un'indennità correlata alle condizioni di vita è fissata, in funzione della sede di servizio del funzionario, in percentuale dell'importo di riferimento. L'importo di riferimento è costituito dallo stipendio base complessivo nonché dall'indennità di dislocazione, dall'assegno di famiglia e dall'assegno per figli a carico, dedotte le trattenute obbligatorie contemplate dallo statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione.

Se il funzionario presta servizio in un paese le cui condizioni di vita possono considerarsi equivalenti alle condizioni normali di vita dell'Unione europea, detta indennità non viene versata.

Per le altre sedi di servizio l'indennità correlata alle condizioni di vita è fissata tenendo conto fra l'altro dei seguenti elementi:

- ambiente sanitario e ospedaliero*
- sicurezza*
- condizioni climatiche*
- grado di isolamento*
- altre condizioni locali di vita*

L'indennità correlata alle condizioni di vita fissata per ciascuna sede di servizio forma annualmente oggetto di una valutazione e, se del caso, di una revisione da parte dell'autorità che ha il potere di nomina, previo parere del Comitato del personale.

L'autorità che ha il potere di nomina può decidere di concedere un premio supplementare in aggiunta all'indennità per condizioni di vita nei casi in cui un funzionario sia stato assegnato più di una volta a una sede di servizio considerata disagiata o molto disagiata. Il premio supplementare non può superare il 5% dell'importo di riferimento di cui al primo comma. Per rispettare il principio della parità di trattamento l'autorità che ha il potere di nomina motiva debitamente le singole decisioni adottate, sulla base del grado di disagio della precedente sede di servizio.

2. *Quando le condizioni di vita nella sede di servizio mettono in pericolo la sicurezza fisica del funzionario, gli viene corrisposta a titolo temporaneo un'indennità complementare, con decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina. Tale indennità è fissata in percentuale dell'importo di riferimento di cui al paragrafo 1, primo comma*
 - *se l'autorità raccomanda al proprio personale di non far risiedere la famiglia o altre persone a carico nella sede di servizio in questione, a condizione che seguano tale raccomandazione;*
 - *se l'autorità decide di ridurre temporaneamente il numero degli agenti in servizio nella sede in questione.*

In casi debitamente motivati l'autorità che ha il potere di nomina può decidere che un impiego debba considerarsi inidoneo per famiglie al seguito (no-family posting). L'indennità di cui sopra è versata ai membri del personale che rispettano tale decisione.

3. *Disposizioni particolareggiate di attuazione del presente articolo sono emanate dall'autorità che ha il potere di nomina.";*

- a) all'articolo 11, prima frase, i termini "in Belgio" sono sostituiti da "nell'Unione europea";
- b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Per assicurare per quanto possibile l'equivalenza del potere d'acquisto dei funzionari, indipendentemente dalla sede di servizio, i coefficienti correttori di cui all'articolo 12 sono *attualizzati* una volta all'anno *secondo il disposto dell'Allegato XI. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori si intendono valori di riferimento. La Commissione è responsabile della pubblicazione a scopo informativo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, dei valori attualizzati, nelle due settimane successive all'attualizzazione.*

Tuttavia, quando per il paese in questione la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente risulti superiore al 5% dopo l'ultima **attualizzazione**, *si procede* a un attualizzazione intermedia del coefficiente conformemente alla procedura di cui al primo comma.";

- b bis) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:***

"Articolo 23

Sulla base di un elenco di paesi stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina, se l'istituzione non provvede all'alloggio del funzionario, l'autorità versa all'interessato un'indennità di alloggio o gli rimborsa il canone locativo.

L'indennità di alloggio viene versata su presentazione di un contratto di locazione, salvo che l'autorità che ha il potere di nomina non disponga un esonero da tale obbligo per cause debitamente motivate connesse alle prassi e condizioni vigenti nella sede di servizio del paese terzo. L'indennità di alloggio è calcolata innanzitutto sulla base delle funzioni dell'interessato e poi della composizione della famiglia a suo carico.

Il canone locativo viene rimborsato se la sistemazione è stata esplicitamente autorizzata dall'autorità che ha il potere di nomina e se corrisponde innanzitutto al livello delle sue funzioni e poi alla composizione della famiglia a suo carico.

Norme particolareggiate di attuazione del presente articolo sono emanate dall'autorità che ha il potere di nomina. L'indennità di alloggio non deve comunque mai superare i costi sostenuti dal funzionario.";

53. L'allegato XI è sostituito dal seguente:

"Allegato XI

Modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto

CAPITOLO 1

ATTUALIZZAZIONE ANNUALE DEL LIVELLO DELLE RETRIBUZIONI (ARTICOLO 65, PARAGRAFO 1, DELLO STATUTO)

SEZIONE 1

ELEMENTI DELLE ATTUALIZZAZIONI ANNUALI

Articolo 1

1. Relazione dell'Istituto statistico dell'Unione europea (Eurostat)

Ai fini dell'attualizzazione prevista all'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto *e all'Allegato X, articolo 13*, Eurostat compila ogni anno prima della fine del mese di ottobre una relazione *sulle variazioni del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo, sulle parità economiche fra Bruxelles ed alcune sedi di servizio negli Stati membri e, se necessario, nei paesi terzi, e sulle variazioni del potere d'acquisto* delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali.

2. **■** *Variazioni del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo*

Eurostat *stabilisce un indice* che consente di misurare *le variazioni* del costo della vita *per i funzionari dell'Unione in servizio in Belgio e in Lussemburgo*. L'indice (*nel prosieguo "indice comune"*) è *calcolato ponderando l'inflazione nazionale (HICP per il Belgio e CPI per il Lussemburgo)* rilevata tra il mese di giugno dell'anno precedente e il mese di giugno dell'anno in corso, in base alla distribuzione del personale in servizio in tali paesi.

3. *Andamento del costo della vita fuori Bruxelles (parità economiche)*

- a) *Eurostat, d'intesa con gli istituti statistici nazionali o altre autorità competenti degli Stati membri, calcola le parità economiche che determinano le equivalenze di potere di acquisto*
 - i) *delle retribuzioni corrisposte ai funzionari dell'Unione in servizio nelle capitali degli Stati membri, ad eccezione dei Paesi Bassi, dove l'indice dell'Aia è utilizzato in luogo di quello di Amsterdam, e in talune altre sedi di servizio, con riferimento a Bruxelles,*

ii) *delle pensioni dei funzionari corrisposte negli Stati membri, con riferimento al Belgio.*

b) *Le parità economiche si riferiscono al mese di giugno di ogni anno.*

Le parità economiche sono calcolate in modo che ogni voce elementare possa essere attualizzata due volte all'anno

c) **■** *e sono verificate mediante un'indagine diretta svolta con periodicità almeno quinquennale. Eurostat attualizza le parità economiche in base ■ alle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP) degli Stati membri e degli indici più appropriati quali definiti dal "gruppo articoli 64 e 65 dello statuto" di cui all'articolo 13.*

d) *Le variazioni del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo nel corso del periodo di riferimento sono calcolate sulla base degli indici impliciti. Tali indici corrispondono al valore dell'indice comune moltiplicato per la variazione della parità economica.*

4. *Variazioni del potere d'acquisto delle retribuzioni* dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali (*indicatori specifici*)

- a) **Per misurare in percentuale l'andamento positivo o negativo del potere d'acquisto delle retribuzioni nei pubblici impieghi nazionali**, Eurostat, sulla base delle informazioni fornite entro la fine del mese di **settembre dagli istituti statistici nazionali o altre autorità competenti** degli Stati membri **come definiti dal regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (nel prosieguo "istituti statistici nazionali o altre autorità competenti degli Stati membri")** calcola **indicatori specifici** dell'andamento delle retribuzioni **reali** dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali tra il mese di luglio dell'anno precedente e il mese di luglio dell'anno in corso. Le due retribuzioni includono un dodicesimo di tutti gli elementi pagati nel corso dell'anno.

Gli indicatori **specifici** sono di due tipi:

- i) un indicatore per ciascuno dei gruppi di funzioni quali definiti nello **statuto**,
- ii) un indicatore medio ponderato in base all'organico dei funzionari nazionali corrispondente a ciascun gruppo di funzioni.

Ciascun indicatore è espresso in cifre lorde e nette reali. Per passare dal lordo al netto si tiene conto delle trattenute obbligatorie nonché delle voci fiscali generali.

Per la determinazione **degli indicatori lordi e netti** per l'insieme dell'Unione europea, **Eurostat utilizza un campione composto dai seguenti Stati membri: Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svezia e Regno Unito. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione conformemente all'articolo 336 TFUE, può adottare un nuovo campione che rappresenti almeno il 75 % del PIL dell'Unione europea e che sarà d'applicazione dall'anno che segue l'adozione.** I risultati per paese sono ponderati in base **al pertinente aggregato** del PIL nazionale misurato utilizzando le parità di potere d'acquisto, quali risultano dalle statistiche più recenti pubblicate secondo le definizioni dei conti nazionali che figurano nel sistema europeo dei conti in vigore al momento considerato.

- b) ***Gli istituti statistici o altre autorità competenti degli Stati membri*** forniscono a Eurostat, su sua richiesta, le informazioni complementari che esso ritiene necessarie, allo scopo di stabilire un indicatore specifico che misuri correttamente l'andamento ***del potere d'acquisto*** dei funzionari nazionali.

Eurostat presenta un rapporto alla Commissione fornendole tutti gli elementi di valutazione se, dopo una nuova consultazione degli ***istituti statistici o altre autorità competenti degli Stati membri*** constata anomalie statistiche nelle informazioni ottenute o l'impossibilità di stabilire indicatori che misurino correttamente sotto il profilo statistico l'andamento dei redditi ***reali*** dei funzionari di un determinato Stato membro.

- c) ***Oltre agli indicatori specifici***, Eurostat calcola opportuni indicatori di controllo. ***Uno di essi è costituito dai dati relativi al volume delle retribuzioni reali pro capite nelle amministrazioni centrali, determinati secondo la definizione dei conti nazionali che figurano nel SEC in vigore al momento considerato.***

Eurostat correda la propria relazione sugli indicatori ***specifici*** di note esplicative delle divergenze tra i medesimi e l'andamento degli indicatori di controllo di cui sopra.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 15 del presente allegato la Commissione ***verifica regolarmente le esigenze di assunzione*** delle istituzioni.

SEZIONE 2

MODALITÀ DELL'ATTUALIZZAZIONE ANNUALE DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI

Articolo 3

1. In conformità all'articolo 65 dello statuto, le retribuzioni e le pensioni sono attualizzate prima della fine di ogni anno, sulla base degli elementi previsti alla sezione 1 del presente allegato, con effetto al 1° luglio.
2. Il valore dell'attualizzazione *si ottiene moltiplicando l'indice comune per l'indicatore specifico*. L'attualizzazione è fissata in termini *netti* in percentuale uguale per tutti.
3. Il valore dell'attualizzazione così fissato è incorporato nella tabella degli stipendi base figurante all'articolo 66 dello statuto e all'allegato XIII dello statuto, nonché agli articoli 20 e 93 del regime applicabile *agli altri agenti, secondo il seguente metodo*:
 - a) *all'importo netto della retribuzione e della pensione senza coefficiente correttore si aggiunge o si sottrae il valore dell'attualizzazione annuale di cui sopra;*
 - b) *la nuova tabella degli stipendi base viene stabilita determinando per ogni grado e scatto l'importo lordo che, dopo detrazione dell'imposta operata tenendo conto del paragrafo 4 e delle trattenute obbligatorie in virtù dei regimi di sicurezza sociale e di pensione, corrisponde all'importo della retribuzione netta;*
 - c) *per la conversione degli importi netti in importi lordi, si prende in considerazione la situazione del funzionario non coniugato che non beneficia di indennità e assegni previsti dallo statuto.*
4. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 gli importi figuranti all'articolo 4 dello stesso sono moltiplicati per un fattore composto
 - a) dal fattore risultante dalla precedente attualizzazione e/o

b) dal *tasso di* attualizzazione delle retribuzioni di cui al paragrafo 2.

5. ***Alle retribuzioni non si applica alcun coefficiente correttore per il Belgio e per il Lussemburgo.*** I coefficienti correttori si applicano.

a) alle retribuzioni corrisposte ai funzionari dell'Unione europea in servizio negli ***altri*** Stati membri e in talune altre sedi di servizio,

b) in deroga all'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto, alle pensioni dell'Unione europea corrisposte ***negli altri*** Stati membri per la parte corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004. Le pensioni dell'Unione europea corrisposte per la parte corrispondente ai diritti ***acquisiti*** a decorrere dal 1° maggio 2004 ***sono determinate in base ai rapporti fra le parità economiche*** di cui all'articolo 1 del presente allegato ***e i tassi di cambio previsti all'articolo 63 dello statuto per i paesi corrispondenti.***

Sono applicabili le modalità previste all'articolo 8 del presente allegato concernenti la retroattività degli effetti dei coefficienti correttori applicabili nelle sedi di servizio a forte inflazione.

6. Le istituzioni procedono, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della nuova attualizzazione, alla corrispondente attualizzazione positiva o negativa delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari e altri aventi diritto.

L'eventuale recupero dell'indebito versato a causa dell'attualizzazione retroattiva può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore dell'attualizzazione per l'anno successivo.

CAPITOLO 2

ATTUALIZZAZIONI INTERMEDIE DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI (ARTICOLO 65, PARAGRAFO 2, DELLO STATUTO)

Articolo 4

1. Con effetto al 1° gennaio, si decidono le attualizzazioni intermedie delle retribuzioni previste all'articolo 65, paragrafo 2, dello statuto in caso di variazione sensibile del costo della vita tra giugno e dicembre (con riferimento alla soglia di sensibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del presente allegato) **e tenendo debitamente conto del prevedibile andamento del potere d'acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso.**
2. Dette attualizzazioni intermedie sono prese in considerazione al momento dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni.

Articolo 5

1. **La previsione dell'andamento del potere d'acquisto per il periodo considerato è stabilita da Eurostat nel mese di marzo di ogni anno sulla base degli elementi forniti in occasione della riunione prevista all'articolo 13 del presente allegato.**
Se da tale previsione risulta una percentuale negativa, al momento dell'attualizzazione intermedia viene presa in considerazione la metà di tale percentuale.
2. L'andamento del costo della vita per il **Belgio e il Lussemburgo** è misurato mediante l'indice **comune** sul periodo di riferimento compreso tra giugno e dicembre dell'anno civile precedente.
3. **Per ciascuna delle sedi di servizio per la quale è stato fissato un coefficiente correttore (ad esclusione del Belgio e del Lussemburgo) viene stabilita una stima delle parità economiche menzionate all'articolo 1, paragrafo 3, valida per il mese di dicembre.** L'andamento del costo della vita è **calcolato secondo le modalità definite all'articolo 1, paragrafo 3.**

Articolo 6

1. La soglia di sensibilità per il periodo di sei mesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del presente allegato è fissata ad una percentuale corrispondente al 6 % per un periodo di dodici mesi.

2. ***Per l'applicazione della soglia di sensibilità si applica il seguente metodo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma del presente allegato:***
- a) ***se la soglia di sensibilità viene raggiunta o superata per il Belgio e il Lussemburgo (secondo i valori dell'indice comune tra giugno e dicembre), la retribuzione viene attualizzata per tutte le sedi di servizio secondo la procedura di attualizzazione annuale;***
 - b) ***se la soglia di sensibilità non è raggiunta per il Belgio e il Lussemburgo, vengono attualizzati unicamente i coefficienti correttori delle sedi in cui l'andamento del costo della vita (espresso dai valori degli indici impliciti tra giugno e dicembre) ha superato la soglia.***

Articolo 7

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del presente allegato:

Il valore dell'attualizzazione è uguale all'indice comune, eventualmente moltiplicato per la metà dell'indicatore specifico previsionale se quest'ultimo è negativo.

I coefficienti correttori per le altre sedi di servizio sono pari al rapporto fra la relativa parità economica e il tasso di cambio previsto all'articolo 63 dello statuto; se la soglia dell'attualizzazione non è raggiunta per il Belgio e il Lussemburgo, tale rapporto è moltiplicato per il valore dell'attualizzazione.

CAPITOLO 3

DATA DI EFFICACIA DEL COEFFICIENTE CORRETTORE (SEDI DI SERVIZIO SOGGETTE A UN FORTE AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA)

Articolo 8

1. Per le sedi di servizio soggette a un forte aumento del costo della vita (calcolato in base all'evoluzione degli indici impliciti), la data di efficacia del coefficiente correttore è anteriore al 1° gennaio per l'attualizzazione intermedia o al 1° luglio per l'attualizzazione annuale. Lo scopo è di riportare la perdita di potere d'acquisto al livello che si registrerebbe in una sede in cui l'andamento del costo della vita corrispondesse a quello della soglia di sensibilità.

2. Le date di efficacia dell'attualizzazione annuale sono fissate:
 - a) al 16 maggio per le sedi di servizio la cui inflazione è superiore al 6% e
 - b) al 1° maggio per le sedi di servizio la cui inflazione è superiore al 10%.
3. Le date di efficacia dell'attualizzazione intermedia sono fissate:
 - a) al 16 novembre per le sedi di servizio la cui inflazione è superiore al 6% e
 - b) al 1° novembre per le sedi di servizio la cui inflazione è superiore al 10%.

CAPITOLO 4

ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI COEFFICIENTI CORRETTORI (ARTICOLO 64 DELLO STATUTO)

Articolo 9

1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati, l'amministrazione di un'istituzione dell'Unione europea o i rappresentanti dei funzionari dell'Unione europea in una sede di servizio determinata possono chiedere l'istituzione di un coefficiente correttore specifico per la sede considerata.

La domanda a tal fine presentata deve essere corredata di elementi oggettivi che rivelino, sull'arco di diversi anni, una distorsione sensibile del potere d'acquisto in una sede di servizio determinata rispetto a quello constatato nella capitale dello Stato membro interessato (ad eccezione dei Paesi Bassi, dove L'Aia è presa come riferimento in luogo di Amsterdam). Se Eurostat conferma che si tratta di una distorsione sensibile (superiore al 5%) e duratura, la Commissione fissa, mediante atti delegati conformemente agli articoli 110 bis e 110 ter dello statuto, un coefficiente correttore per la sede considerata.
2. La Commissione decide *con atti delegati ex articoli 110 bis e 110 ter dello statuto* di sospendere l'applicazione di un coefficiente correttore specifico per una sede determinata. In tal caso, la **decisione** deve essere fondata su uno dei seguenti elementi:

- a) una domanda proveniente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, dall'amministrazione di un'istituzione dell'Unione europea o dai rappresentanti dei funzionari dell'Unione europea in una sede di servizio determinata, da cui risulti che il costo della vita nella suddetta sede presenta uno scarto (inferiore al 2%) che non è più significativo rispetto a quello registrato nella capitale dello Stato membro interessato. Il carattere durevole di questa convergenza deve essere convalidato da Eurostat;
- b) il fatto che nessun funzionario o agente dell'Unione europea presta più servizio in tale sede.

■ CAPITOLO 5

CLAUSOLE E DI ECCEZIONE E DI MODERAZIONE

Articolo 10

■ *Il valore dell'indicatore specifico utilizzato per l'attualizzazione annuale è soggetto a un limite superiore del 2% e a un limite di inferiore del -2%. Se il valore dell'indicatore specifico è più elevato del limite superiore o più basso del limite inferiore, per determinare il valore di attualizzazione si utilizza il valore limite.*

Il paragrafo precedente non si applica ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 11.

La quota residua dell'attualizzazione annuale risultante dalla differenza fra il valore di attualizzazione calcolato con l'indicatore specifico e il valore di attualizzazione determinato dal limite, viene applicata a decorrere dal 1° aprile dell'anno successivo.

Articolo 11

- Qualora le previsioni della Commissione indichino una flessione del prodotto interno lordo dell'Unione europea per l'anno in corso e l'indicatore specifico sia positivo, solo una parte di quest'ultimo viene utilizzato per il calcolo del valore di attualizzazione. La quota residua del valore di attualizzazione corrispondente alla quota residua dell'indicatore specifico si applica a decorrere da una data successiva nel corso dell'anno seguente. Della quota residua del valore di attualizzazione non si tiene conto ai fini dell'articolo 10. Il valore del prodotto interno lordo, le sue conseguenze in termini di frazionamento dell'indicatore specifico e la data di applicazione sono definiti in base alla seguente tabella:***

<i>Prodotto interno lordo</i>	<i>Conseguenze dell'indicatore specifico</i>	<i>Data di pagamento della seconda quota</i>
<i>[-0,1 % ; -1 %]</i>	<i>33 % ; 67 %</i>	<i>1° aprile dell'anno n + 1</i>
<i>[-1 % ; -3 %]</i>	<i>0 %; 100 %</i>	<i>1° aprile dell'anno n + 1</i>
<i>inferiore al -3 %;</i>	<i>0 %</i>	<i>-</i>

- Qualora si registri uno scostamento fra le previsioni indicate nella tabella ex paragrafo 1 e i dati definitivi sul prodotto interno lordo resi noti dalla Commissione e tali dati modifichino le conseguenze indicate in tabella, si procede, anche retroattivamente, alle necessarie correzioni, sia positive che negative, in base alla tabella stessa.***
- Ogni attualizzazione dell'importo di riferimento risultante da una correzione è pubblicata dalla Commissione a fini di informazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.***

4. ***Qualora per effetto dell'applicazione del paragrafo 1 il valore dell'indicatore specifico non abbia portato all'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni, tale valore forma la base di calcolo di un'attualizzazione futura non appena l'incremento cumulato del prodotto interno lordo dell'Unione calcolato dall'anno di applicazione del paragrafo 1 sia divenuto positivo. Il valore di cui alla prima frase è comunque soggetto per analogia ai limiti e ai principi enunciati all'articolo 10 del presente allegato. Eurostat calcola con periodicità regolare l'andamento del prodotto interno lordo per le finalità di cui sopra..***
5. ***Gli effetti giuridici dell'applicazione dell'articolo 10 e del presente articolo continuano se del caso ad operare pienamente anche dopo la data di scadenza del presente allegato, indicata all'articolo 15.***

CAPITOLO 6

COMPITI DI EUROSTAT E RAPPORTI CON GLI ISTITUTI STATISTICI O ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 12

Eurostat ha il compito di vigilare sulla qualità dei dati di base e dei metodi statistici applicati nell'elaborazione degli elementi considerati per l'attualizzazione delle retribuzioni. Esso è in particolare incaricato di formulare qualsiasi valutazione o avviare qualsiasi studio necessario a tale sorveglianza.

Articolo 13

Eurostat convoca ogni anno, nel mese di marzo, un gruppo di lavoro composto di esperti dei servizi statistici degli Stati membri e denominato "gruppo articoli 64 e 65 dello statuto".

In tale occasione si procede a un esame della metodologia statistica e della sua applicazione per quanto concerne gli indicatori specifici e di controllo, l'indice comune e le parità economiche.

Sono altresì comunicati gli elementi necessari per elaborare la previsione sull'andamento del potere d'acquisto ai fini dell'attualizzazione intermedia delle retribuzioni, unitamente ai dati relativi alle ore lavorate presso le amministrazioni centrali.

Articolo 14

Ogni Stato membro comunica a Eurostat, su sua richiesta, gli elementi che hanno incidenza diretta o indiretta sulla composizione e sull'andamento delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali.

CAPITOLO 7

DISPOSIZIONE FINALE E CLAUSOLA DI REVISIONE

Articolo 15

1. Le disposizioni del presente allegato sono applicabili per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2023.
2. ***Entro il 31 marzo 2022*** la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. ***La relazione concerne la verifica condotta ai sensi dell'articolo 2 del presente allegato e valuta in particolare se l'evoluzione del potere di acquisto delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE rispecchi le variazioni del potere di acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta*** una proposta di modifica del presente allegato ***e dell'articolo 66 bis*** ai sensi dell'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. ***Fintantoché il Parlamento europeo e il Consiglio non abbiano approvato un regolamento su proposta della Commissione, il presente allegato e l'articolo 66 bis continueranno ad applicarsi provvisoriamente oltre il termine indicato al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 66 bis dello statuto.***
4. ***Alla fine del 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione del presente allegato e dell'articolo 66 bis dello statuto.***";

54. L'allegato XII è così modificato:

a) *l'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 2

- 1. Ogni attualizzazione dell'aliquota di contributo ha effetto a decorrere dal 1° luglio, in concomitanza con l'attualizzazione annuale delle retribuzioni prevista all'articolo 65 dello statuto. Le attualizzazioni non devono tradursi in un contributo superiore o inferiore di più di un punto percentuale rispetto al tasso applicabile l'anno precedente.***
- 2. La differenza tra l'attualizzazione dell'aliquota di contributo che sarebbe risultata dal calcolo attuariale e l'attualizzazione risultante dalla variazione di cui al paragrafo 1, ultima frase, non può essere in alcun caso recuperata né, di conseguenza, integrata nei calcoli attuariali successivi. L'aliquota di contributo che sarebbe risultata dal calcolo attuariale è menzionata nella relazione di valutazione di cui all'articolo 1 del presente allegato."***

b) all'articolo 4, paragrafo 6, i termini "12 anni" sono sostituiti da "30 anni";

c) all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, i termini "12 anni" sono sostituiti da "30 anni";

■

d) *soppressa*

e) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 11 bis

Fino al 2020, per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 2, del presente allegato, la media mobile è calcolata sulla base dei seguenti periodi:

nel 2014 – 16 anni	nel 2018 – 24 anni
nel 2015 – 18 anni	nel 2019 – 26 anni
nel 2016 – 20 anni	nel 2020 – 28 anni.";

■ **nel 2017 – 22 anni**

f) *L'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 12

Il tasso menzionato agli articoli 4 e 8 dell'allegato VIII per il calcolo degli interessi composti corrisponde al tasso effettivo di cui all'articolo 10 del presente allegato ed è attualizzato, se necessario, in occasione delle valutazioni attuariali quinquennali.

La Commissione è responsabile della pubblicazione a scopo informativo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, dei valori effettivi attualizzati, nelle due settimane successive all'attualizzazione.";

g) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

■ **"Articolo 14**

1. *Nel 2022 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione esaminerà le implicazioni del presente allegato per il bilancio e valuterà l'equilibrio attuariale del sistema pensionistico. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenterà eventualmente una proposta di modifica del presente allegato.*

2. *Nel 2018 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'attuazione del presente allegato.";*

55. L'allegato XIII è così modificato:

a) *soppresso*

b) l'articolo 10, gli articoli da 14 a 17 e l'articolo 18, paragrafo 2, sono soppressi;

c) all'articolo 18, paragrafo 1, il termine "adeguato" è sostituito da "attualizzato" e il termine "adeguamento" è sostituito da "attualizzazione";

c bis) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

A prescindere dagli [articoli del regolamento che modifica le basi giuridiche riportate in appresso nello statuto], gli articoli 63, 64, 65, 82 e 83 bis dello statuto, gli allegati XI e XII e l'articolo 20, paragrafo 1, nonché gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti in vigore prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento] restano in vigore unicamente ai fini di un eventuale adeguamento richiesto per ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 266 TFUE sull'applicazione di tali articoli.";

d) L'articolo 20 è così modificato:

i) il paragrafo 2 è soppresso;

ii) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le pensioni suddette sono soggette all'applicazione del coefficiente correttore solo se il funzionario risiede nella sua ultima sede di servizio o nel paese del suo luogo di origine ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'allegato VII. Tuttavia, per ragioni di ordine familiare o medico, i funzionari titolari di una pensione possono chiedere all'autorità che ha il potere di nomina di modificare il loro luogo d'origine; tale decisione è presa su presentazione degli opportuni documenti giustificativi da parte del funzionario interessato.";

iii) al paragrafo 3, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

"La parità economica minima di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), dell'allegato XI è pari a 1.";

iv) dopo il paragrafo 3, è inserito il seguente paragrafo:

'3a. "3 bis. Ai funzionari assunti anteriormente al 1° gennaio 2014 si applica il paragrafo 3, terzo comma.";

v) al paragrafo 4, l'ultima frase è soppressa;

d bis) L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

In deroga all'articolo 77, secondo comma, seconda frase, dello statuto, il funzionario entrato in servizio anteriormente al 1° maggio 2004 matura il 2% del trattamento ivi menzionato per annualità, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato VIII.

Il funzionario entrato in servizio nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2013 matura l'1,9% del trattamento ivi menzionato per annualità, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato VIII."

e) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Articolo 22

1. Per il funzionario che ha prestato 20 o più anni di servizio al 1° maggio 2004 il diritto alla pensione di anzianità matura all'età di 60 anni.

Per il funzionario di età pari o superiore a 35 anni al 1° maggio **2014** ed entrato in servizio anteriormente al 1° gennaio 2014, il diritto alla pensione di anzianità matura all'età indicata nella tabella seguente:

Età al 1° maggio 2014	Età pensionabile	Età al 1° maggio 2014	Età pensionabile
60 anni e oltre	60 anni	47 anni	62 anni 6 mesi
59 anni	60 anni 2 mesi	46 anni	62 anni 8 mesi
58 anni	60 anni 4 mesi	45 anni	62 anni 10 mesi
57 anni	60 anni 6 mesi	44 anni	63 anni 2 mesi
56 anni	60 anni 8 mesi	43 anni	63 anni 4 mesi
55 anni	61 anni	42 anni	63 anni 6 mesi
54 anni	61 anni 2 mesi	41 anni	63 anni 8 mesi
53 anni	61 anni 4 mesi	40 anni	63 anni 10 mesi
52 anni	61 anni 6 mesi	39 anni	64 anni 3 mesi
51 anni	61 anni 8 mesi	38 anni	64 anni 4 mesi
50 anni	61 anni 11 mesi	37 anni	64 anni 5 mesi
49 anni	62 anni 2 mesi	36 anni	64 anni 6 mesi
48 anni	62 anni 4 mesi	35 anni	64 anni 8 mesi

Per il funzionario di età inferiore a **35** anni al 1° maggio **2014**, il diritto alla pensione di anzianità matura all'età di 65 anni.

Tuttavia, per il funzionario di età pari o superiore a **45** anni al 1° maggio **2014** entrato in servizio tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre **2013**, l'età pensionabile rimane fissata a 63 anni.

Per il funzionario in attività di servizio anteriormente al 1° gennaio **2014**, l'età da prendere in considerazione per tutti i riferimenti all'età pensionabile che figurano nel presente statuto è determinata conformemente alle disposizioni che precedono, salvo disposizione contraria del presente statuto.

2. Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 2 dell'allegato VIII, il funzionario entrato in servizio anteriormente al 1° gennaio **2014** che resta in servizio dopo l'età alla quale avrebbe maturato una pensione di anzianità beneficia di una maggiorazione supplementare del **2,5%** dell'ultimo stipendio base per ogni anno di servizio prestato dopo tale età; il totale della pensione stessa non può tuttavia superare il **70%** dell'ultimo stipendio base di cui, secondo il caso, al secondo o terzo comma dell'articolo 77 dello statuto.

Tuttavia, per il funzionario di età pari o superiore a 50 anni o che ha prestato 20 o più anni di servizio al 1° maggio 2004, la maggiorazione della pensione di cui al comma precedente non è inferiore al 5% dell'importo dei diritti a pensione acquisiti all'età di 60 anni.

Tale maggiorazione è altresì accordata in caso di decesso, qualora il funzionario sia rimasto in servizio oltre l'età alla quale avrebbe maturato il diritto a una pensione di anzianità.

Se, in applicazione dell'allegato IV bis, un funzionario entrato in servizio anteriormente al 1° gennaio **2014** e che lavora a orario ridotto contribuisce al regime delle pensioni in proporzione al tempo di lavoro prestato, le maggiorazioni dei diritti previste al presente paragrafo si applicano nella stessa proporzione.

3. Se il funzionario va in pensione prima del raggiungimento dell'età pensionabile stabilita al presente articolo, per il periodo compreso tra l'età di 60 anni e l'età pensionabile statutaria viene applicata solamente metà della riduzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VIII.
4. In deroga all'articolo unico, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato IV, un funzionario al quale si applichi un'età pensionabile inferiore a 65 anni ai sensi del paragrafo 1 percepisce l'indennità di cui all'allegato stesso, alle condizioni ivi stabilite, fino alla data in cui il funzionario raggiunge i 63 anni d'età o la sua età pensionabile, se quest'ultima è superiore a 63 anni.

Tuttavia, oltre l'età suddetta e fino all'età di 65 anni, il funzionario continua a percepire l'indennità fino al raggiungimento dell'ammontare massimo della pensione di anzianità ***a meno che non si applichi l'articolo 42 quater.***;

- f) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

- "1. *Allorché si applica l'articolo 52, lettera a), dello statuto e fatte salve le disposizioni dell'articolo 50, un funzionario in attività di servizio anteriormente al 1° gennaio 2014 è collocato a riposo d'ufficio l'ultimo giorno del mese in cui compie 65 anni. Per i funzionari in attività di servizio anteriormente al 1° gennaio 2014, i termini "età di 66 anni" e "66 anni" all'articolo 78, secondo comma, e all'articolo 81 bis, lettera b), dello statuto, nonché all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VIII, sono sostituiti da "età di 65 anni" e "65 anni".*

2. In deroga all'articolo 52 dello statuto, il funzionario entrato in servizio anteriormente al 1° gennaio 2014 e che cessa il servizio prima dell'età in cui avrebbe maturato il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 22 del presente allegato può richiedere l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, dell'allegato VIII:
 - a) *fino al 31 dicembre 2015 all'età di 55 anni*
 - b) *fino al 31 dicembre 2016 all'età di 57 anni.*

3. ***In deroga all'articolo 50, ultimo comma, dello statuto, al funzionario che va in pensione nell'interesse del servizio a norma dell'articolo 50, primo comma, dello statuto, viene riconosciuto il diritto alla pensione a norma dell'articolo 9 dell'allegato VIII in base alla tabella seguente:***

Data <i>della decisione ai sensi dell'articolo 50, primo comma</i>	Età
<i>Fino al 1° gennaio 2017</i>	55 anni
<i>Dopo il 31 dicembre 2016</i>	58 anni

”;

- g) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 24 bis

Nel caso di una pensione fissata anteriormente al 1° gennaio **2014**, il diritto a pensione del titolare rimane fissato dopo questa data secondo i criteri inizialmente applicati al momento della fissazione del diritto. Lo stesso principio si applica altresì alla copertura nell'ambito del regime comune di assicurazione contro le malattie.”;

- h) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28

1. Gli agenti di cui all'articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti il cui contratto era in corso al 1° maggio 2004 e che sono nominati funzionari successivamente a tale data e anteriormente al 1° gennaio **2014** hanno diritto, all'atto del pensionamento, a un adeguamento attuariale dei diritti a pensione acquisiti in qualità di agenti temporanei che tenga conto della modifica dell'età pensionabile ai sensi dell'articolo 77 dello statuto.
2. Gli agenti di cui agli articoli 2, 3 bis e 3 ter del regime applicabile agli altri agenti il cui contratto è in corso al 1° gennaio **2014** e che sono nominati funzionari successivamente a tale data hanno diritto, all'atto del pensionamento, a un adeguamento attuariale dei diritti a pensione acquisiti in qualità di agenti temporanei o contrattuali che tenga conto della modifica dell'età pensionabile ai sensi dell'articolo 77 dello statuto, qualora abbiano almeno **35** anni di età al 1° maggio **2014**.”;

- i) dopo la sezione 4, è aggiunta la seguente sezione:

"Sezione 5

Articolo 30

1. In deroga all'allegato I, sezione A, punto 2, ai funzionari in servizio al 31 dicembre **2013** si applica la seguente tabella di impieghi tipo nel gruppo di funzioni **AD**:

<i>Direttore generale</i>	<i>AD 15 – AD 16</i>
Direttore	<i>AD 14 – AD 15</i>
<i>Capo unità o equivalente</i>	<i>AD 9 – AD 14</i>
<i>Consigliere o equivalente</i>	<i>AD 13 – AD 14</i>
<i>Amministratore senior in transizione</i>	<i>AD 14</i>
<i>Amministratore in transizione</i>	<i>AD 13</i>
<i>Amministratore</i>	<i>AD 5 – AD 12</i>

2. Con effetto al 1° gennaio **2014**, l'autorità che ha il potere di nomina inquadra i funzionari in servizio al 31 dicembre **2013** nel gruppo di funzioni **AD** nei seguenti impieghi tipo:
- a) I funzionari del grado **AD 14** al 31 dicembre **2013** *che non erano direttori o equivalenti, capi unità o equivalenti né consiglieri o equivalenti* sono inquadrati come "*amministratori senior in transizione*".

- b) *I funzionari del grado AD 13 al 31 dicembre 2013 che non erano capi unità o equivalenti né consiglieri o equivalenti sono inquadrati come "amministratori in transizione".***
- c) *I funzionari del grado da AD 9 ad AD 14 al 31 dicembre 2013 che erano capi unità o equivalenti sono inquadrati come "capi unità o equivalenti".***
- d) *I funzionari del grado AD 13 o AD 14 al 31 dicembre 2013 che erano consiglieri o equivalenti sono inquadrati come "consiglieri o equivalenti".***
- e) *I funzionari del grado da AD 5 ad AD 12 al 31 dicembre 2013 che non erano capi unità o equivalenti sono inquadrati come "amministratori".***

3. In deroga al paragrafo 2, ***i funzionari del grado da AD 9 ad AD 14 con speciali responsabilità*** possono essere inquadrati dall'autorità che ha il potere di nomina entro il 31 dicembre 2015 come "***capi unità o equivalenti***" o "***consiglieri o equivalenti***". Ciascuna autorità che ha il potere di nomina stabilisce le disposizioni di esecuzione del presente articolo. Il numero totale ***dei funzionari*** beneficiari alla presente disposizione non può tuttavia superare il 5% ***dei funzionari del gruppo di funzioni AD al 31 dicembre 2013***.

- 4. *L'inquadramento in un impiego tipo resta valido fintantoché il funzionario non è assegnato a una nuova funzione corrispondente a un altro impiego tipo.***
- 5. *Purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, ai funzionari di grado AD 12, scatto 5, inquadrati come amministratori, viene corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 2016, una maggiorazione dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 12, scatto 4, e quello corrispondente al grado AD 12, scatto 3.***

6. *Purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, ai funzionari di grado AD 12, scatto 5, inquadrati come amministratori e beneficiari della misura prevista al paragrafo 5, viene corrisposta, dopo un periodo di due anni, una maggiorazione supplementare dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 12, scatto 5, e quello corrispondente al grado AD 12, scatto 4.*
7. *In deroga al paragrafo 5, ai funzionari di grado AD 12 inquadrati come amministratori, assunti anteriormente al 1° maggio 2004 e che non sono stati promossi tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2013, si applicano le seguenti disposizioni:*
 - a) *Purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, ai funzionari di scatto 8, viene corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 2016, una maggiorazione dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 12, scatto 4, e quello corrispondente al grado AD 12, scatto 3.*
 - b) *Purché beneficiano della misura di cui al punto i), ai funzionari di scatto 8, viene corrisposta, dopo un periodo di due anni, una maggiorazione supplementare dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 12, scatto 5, e quello corrispondente al grado AD 12, scatto 4.*
8. *Purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, ai funzionari di grado AD 13, scatto 5, inquadrati come amministratori in transizione, viene corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 2016, una maggiorazione dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 13, scatto 4, e quello corrispondente al grado AD 13, scatto 3.*
9. *Purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, ai funzionari di grado AD 13, scatto 5, inquadrati come amministratori in transizione e beneficiari della misura prevista al paragrafo 8, viene corrisposta, dopo un periodo di due anni, una maggiorazione supplementare dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 13, scatto 5, e quello corrispondente al grado AD 13, scatto 4.*
10. *I funzionari cui è corrisposta la maggiorazione dello stipendio base prevista ai paragrafi da 5 a 9 e successivamente nominati capi unità o equivalenti oppure consiglieri o equivalenti nello stesso grado, conservano la maggiorazione della stipendio base.*

11. *In deroga all'articolo 46, prima frase, i funzionari nominati al grado superiore che percepiscono la maggiorazione dello stipendio base prevista ai paragrafi 5, 6, 8 e 9, sono inquadrati al secondo scatto del grado in questione. Perdono il diritto a beneficiare della maggiorazione dello stipendio base prevista ai paragrafi 5, 6, 8 e 9.*
12. *La maggiorazione dello stipendio base di cui al paragrafo 7 non è corrisposta successivamente alla promozione e non è computata nella base utilizzata per determinare la maggiorazione dello stipendio base mensile di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del presente allegato.*

Articolo 31

1. *In deroga all'allegato I, sezione A, punto 2, ai funzionari in attività di servizio al 31 dicembre 2013 si applica la seguente tabella di impieghi tipo nel gruppo di funzioni AST:*

<i>Assistente senior in transizione</i>	<i>AST 10 – AST 11</i>
<i>Assistente in transizione</i>	<i>AST 1 – AST 9</i>
<i>Assistente amministrativo in transizione</i>	<i>AST 1 – AST 7</i>
<i>Agente di supporto in transizione</i>	<i>AST 1 – AST 5</i>

2. *Con effetto al 1° gennaio 2014, l'autorità che ha il potere di nomina inquadra i funzionari in attività di servizio al 31 dicembre 2013 nel gruppo di funzioni AST nei seguenti impieghi tipo:*
- a) *i funzionari di grado AST 10 o AST 11 al 31 dicembre 2013 sono inquadrati come "assistenti senior in transizione";*

- b) *i funzionari non rientranti nella lettera a) che anteriormente al 1° maggio 2004 appartenevano all'ex categoria B o alle ex categorie C o D e che sono entrati a far parte senza restrizione del gruppo di funzioni AST, nonché i funzionari di grado AST assunti dopo il 1° maggio 2004, sono inquadrati come "assistenti in transizione";*
- c) *i funzionari non rientranti nelle lettere a) e b) che anteriormente al 1° maggio 2004 appartenevano all'ex categoria C sono inquadrati come "assistenti amministrativi in transizione";*
- d) *i funzionari non rientranti nelle lettere a) e b) che anteriormente al 1° maggio 2004 appartenevano all'ex categoria D sono inquadrati come "agenti di supporto in transizione".*

3. *L'inquadramento in un impiego tipo resta valido fintantoché il funzionario non è assegnato a una nuova funzione corrispondente a un altro impiego tipo. Gli assistenti amministrativi in transizione e gli agenti di supporto in transizione possono essere inquadrati come assistenti quali definiti all'allegato I, sezione A, soltanto secondo la procedura di cui all'articolo 4 e all'articolo 29, paragrafo 1, dello statuto.* La promozione è consentita solamente all'interno della carriera corrispondente a ciascun impiego tipo di cui al paragrafo 1.

4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, dello statuto e all'allegato I, sezione B, il numero di posti vacanti nel grado immediatamente superiore richiesto ai fini della promozione è calcolato separatamente per gli agenti di supporto in transizione. Si applicano i seguenti tassi di moltiplicazione:

	Grado	Tasso
Agenti di supporto in transizione	5	-
	4	10 %
	3	22 %
	2	22 %
	1	-

Per quanto riguarda gli agenti di supporto in transizione, lo scrutinio per merito comparativo ai fini della promozione (articolo 45, paragrafo 1, dello statuto) è effettuato tra i funzionari del medesimo grado e inquadramento in possesso dei requisiti.

- 5. Gli assistenti amministrativi in transizione e gli agenti di supporto in transizione che anteriormente al 1° maggio 2004 appartenevano all'ex categoria C o D continuano ad aver diritto a un riposo di compensazione o a una retribuzione, quando le esigenze di servizio non consentono la compensazione *nei due mesi successivi* a quello in cui sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, secondo quanto previsto all'allegato VI.
- 6. Il funzionario autorizzato, sulla base dell'articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera e), dello statuto e dell'articolo 4 dell'allegato IV bis dello statuto, a lavorare a orario ridotto per un periodo che inizia anteriormente al 1° gennaio **2014** e si estende oltre tale data può continuare a lavorare a orario ridotto alle stesse condizioni per un periodo complessivo della durata massima di cinque anni.

7. ***Per i funzionari la cui età pensionabile ai sensi dell'articolo 22 del presente allegato è inferiore a 66 anni, il periodo di tre anni di cui all'articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera e) dello statuto può superare la loro età pensionabile, senza tuttavia superare l'età di 66 anni.***

Articolo 32

In deroga all'articolo 1, quarto comma, prima frase, dell'allegato II dello statuto, non occorre assicurare la rappresentanza del gruppo di funzioni AST/SC nel Comitato del personale fino ***alle prossime elezioni di un nuovo Comitato del personale in cui può essere rappresentato il personale AST/SC.***";

Articolo 33

In deroga all'articolo 40, paragrafo 2, dello statuto, allorché un funzionario, al 31 dicembre 2013, è stato in aspettativa per oltre 10 anni sull'intera carriera, la durata totale dell'aspettativa per motivi personali non può essere superiore a 15 anni sull'insieme della carriera del funzionario.

Articolo 2

Il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea è così modificato:

1. L'articolo 1, secondo trattino, è soppresso;
2. All'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"f) l'agente assunto per occupare un impiego, compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad un'agenzia di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto e al quale le autorità competenti in materia di bilancio abbiano conferito un carattere temporaneo, ad eccezione dei direttori e vicedirettori delle agenzie di cui all'atto dell'Unione europea che istituisce l'agenzia, ***nonché dei funzionari distaccati presso un'agenzia nell'interesse del servizio.***";
3. L'articolo 3 è soppresso;
4. All'articolo 3 ter, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

"funzionari o agenti temporanei dei gruppi di funzioni AST/SC e AST;"
5. All'articolo 8, primo comma, i termini "articolo 2, lettera a)" sono sostituiti da "articolo 2, lettera a) o all'articolo 2, lettera f)";
6. All'articolo 10, il quarto comma è soppresso;
7. L'articolo 11 è così modificato:
 - a) nella prima frase del primo comma, la cifra "26" è sostituita da "26 bis";
 - b) al terzo comma, il termine "secondo" è sostituito da "terzo";
8. L'articolo 12 è così modificato:

a) *Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. L'assunzione di agenti temporanei deve assicurare all'istituzione la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunte secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione.

Gli agenti temporanei sono scelti senza distinzione di razza, credo politico, filosofico o religioso, di sesso od orientamento sessuale ed indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.

Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di **uno** Stato membro. Tuttavia, in virtù del principio di parità dei cittadini dell'Unione, ciascuna istituzione è autorizzata ad adottare misure **appropriate** in seguito alla constatazione di uno squilibrio durevole e significativo tra le nazionalità degli agenti temporanei che non sia giustificato da criteri obiettivi. Tali misure **appropriate devono essere giustificate e** non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima di adottare tali misure **appropriate**, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, adotta le disposizioni generali per l'esecuzione del presente comma conformemente all'articolo 110 dello statuto.

Al termine del periodo di **tre** anni che ha inizio il 1° gennaio **2014**, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del precedente comma.";

Per agevolare le assunzioni su una base geografica quanto più possibile ampia, le istituzioni si sforzano di sostenere un'istruzione plurilingue e multiculturale ai figli dei propri dipendenti".

- b) al paragrafo 5, i termini "ciascuna istituzione" sono sostituiti da "l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma,";

9. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

- 1.** L'agente temporaneo è tenuto ad effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi.

Se, durante il periodo di prova, l'agente temporaneo è impossibilitato, in seguito a malattia, congedo di maternità a norma dell'articolo 58 dello statuto o infortunio, a esercitare le sue funzioni per un periodo continuativo di almeno un mese, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente. ***La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare 15 mesi.***

2. *In caso di manifesta inattitudine dell'agente temporaneo, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento prima dello scadere del periodo di prova.*

Il rapporto è comunicato all'interessato che può formulare osservazioni per iscritto entro il termine di otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente temporaneo all'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. Sulla base di detto rapporto, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere di licenziare l'agente temporaneo prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese oppure di assegnare l'agente temporaneo in questione a un altro servizio per il resto del periodo di prova.

3. *Al più tardi un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sulle capacità dell'agente temporaneo di espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Il rapporto è comunicato all'agente temporaneo che può formulare osservazioni per iscritto entro il termine di otto giorni lavorativi.*

Se nel rapporto si raccomanda il licenziamento o, a titolo eccezionale, il prolungamento del periodo di prova ai sensi del paragrafo 1, il rapporto stesso e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente temporaneo all'autorità di cui all'articolo 6, primo comma.

L'agente temporaneo che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti o di un comportamento adeguato per essere nominato in ruolo è licenziato.

La decisione definitiva è adottata sulla base del rapporto di cui al paragrafo 3, nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, circa il comportamento dell'agente temporaneo in relazione al titolo II dello statuto.

4. *L'agente temporaneo in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.*";

10. All'articolo 15, paragrafo 1, al primo comma è aggiunta la frase seguente:

"L'agente temporaneo il cui inquadramento è stato determinato secondo i criteri d'inquadramento stabiliti dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, conserva l'anzianità di scatto che ha acquisito come agente temporaneo quando viene nominato agente temporaneo nello stesso grado senza che vi sia stata soluzione di continuità.";

10 bis. *L'articolo 16 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 16

Le disposizioni degli articoli 42 bis e 42 ter nonché degli articoli da 55 a 61 dello statuto, concernenti i congedi, l'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, il lavoro per servizio continuo, le permanenze sul luogo di lavoro o a domicilio, i congedi ed i giorni festivi, si applicano per analogia. Il congedo straordinario, il congedo parentale e il congedo per motivi familiari non possono avere durata superiore a quella del contratto. Agli agenti temporanei di cui all'articolo 29 dell'allegato XIII dello statuto, a prescindere dalla data del loro contratto di assunzione, si applicano inoltre per analogia gli articoli 41, 42, 45 e 46 dello statuto.

Il beneficio del congedo di malattia retribuito di cui all'articolo 59 dello statuto è tuttavia limitato alla durata dei servizi compiuti dall'agente temporaneo con un minimo di tre mesi. Il congedo non può essere prorogato oltre la durata del contratto dell'interessato.

Allo scadere dei suddetti termini, l'agente il cui contratto d'assunzione non venga risolto nonostante non possa ancora riprendere servizio, viene collocato in aspettativa senza assegni.

Tuttavia, l'agente colpito da una malattia professionale o da un infortunio sopravvenuto durante dell'esercizio delle sue funzioni continua a percepire, per l'intero periodo della sua incapacità lavorativa, la retribuzione integrale finché non sia ammesso al beneficio della pensione di invalidità prevista dall'articolo 33.";

11. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

A titolo eccezionale, l'agente temporaneo può ottenere, a richiesta, un'aspettativa senza assegni per motivi impellenti di natura personale. L'articolo 12 ter dello statuto continua ad essere d'applicazione durante il periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali.

All'agente temporaneo che intende esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, che comporta azioni di lobbying o di rappresentanza presso la propria istituzione o che rischia di essere effettivamente o potenzialmente incompatibile con gli interessi legittimi dell'istituzione, non è concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 12 ter.

L'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, stabilisce la durata dell'aspettativa, che non può superare un quarto del periodo di servizio compiuto dall'interessato né essere superiore a:

- tre mesi per l'agente con anzianità di servizio inferiore a 4 anni;***
- dodici mesi negli altri casi.***

La durata dell'aspettativa di cui al comma precedente non è presa in considerazione ai fini dell'articolo 44, primo comma, dello statuto.

Per la durata dell'aspettativa dell'agente temporaneo, la copertura dei rischi di malattia e d'infortunio prevista dall'articolo 28 è sospesa.

Tuttavia, l'agente temporaneo che non eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale può, ove ne faccia richiesta al più tardi nel mese successivo all'inizio dell'aspettativa senza assegni, continuare a beneficiare della copertura contro i rischi di cui all'articolo 28, purché versi i contributi previsti da tale articolo, in ragione della metà per la durata dell'aspettativa; i contributi sono calcolati sull'ultimo stipendio base dell'agente.

Inoltre, l'agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera e) o d), che dimostri di non poter acquisire diritti a pensione presso un altro regime di pensione può, su sua richiesta, continuare ad acquisire nuovi diritti a pensione per la durata dell'aspettativa senza assegni purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto all'articolo 41; il contributo è calcolato sullo stipendio base dell'agente temporaneo nel suo grado e scatto.

Alle donne il cui congedo di maternità è iniziato prima della scadenza del loro contratto sono garantiti il congedo di maternità e il pagamento dell'indennità di maternità.";

12. L'articolo 20 è così modificato:

-a) al paragrafo 1, il termine "adeguamenti" è sostituito da "attualizzazioni";

a) al paragrafo 3, i termini "prelievo speciale" sono sostituiti da "prelievo di solidarietà";

b) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"L'articolo 44 dello statuto si applica per analogia agli agenti temporanei.";

13. L'articolo 28 bis è così modificato:

-a) all'articolo 3, ultima frase, il termine "adeguata" è sostituito da "attualizzata";

c) al paragrafo 10 il termine "istituzioni" è sostituito da "autorità di cui all'articolo 6, primo comma, delle istituzioni";

d) il testo del paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"Ogni due anni la Commissione presenta una relazione sulla situazione finanziaria del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Indipendentemente dalla relazione, la Commissione può, mediante atti delegati conformemente agli articoli 110 bis e 110 ter dello statuto, adeguare i contributi di cui al paragrafo 7 se l'equilibrio finanziario del regime lo richiede.";

13 bis. *All'articolo 33, i termini "65 anni" sono sostituiti da "66 anni";*

14. *L'articolo 34 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 34

Gli aventi diritto di un agente deceduto, quali definiti nel capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 35 a 38.

In caso di decesso di un ex agente che sia titolare di una indennità d'invalidità o di un ex agente ai sensi dell'articolo 2, lettere a), c), d), e) o f), che sia titolare di una pensione di anzianità oppure abbia cessato dal servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità fino al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile, gli aventi diritto, quali sono definiti nel capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dall'allegato predetto.

In caso di scomparsa per un periodo superiore ad un anno, sia di un agente temporaneo sia di un ex agente temporaneo titolare di un'indennità d'invalidità o di una pensione di anzianità, sia di un ex agente temporaneo che abbia cessato dal servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile, le disposizioni dei capitoli 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto relative alle pensioni provvisorie si applicano per analogia anche al coniuge e alle persone considerate a carico dello scomparso.";

15. *All'articolo 36, seconda frase, i termini "articolo 2, lettera a), c) o d)" sono sostituiti da "articolo 2, lettera a), c), d), e) o f)";*

16. *All'articolo 37, quarto comma, i termini "63 anni di età" sono sostituiti da "età pensionabile" e i termini "articolo 2, lettera a), c) o d)" sono sostituiti da "articolo 2, lettera a), c), d), e) o f)";*

17. All'articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'atto della cessazione dal servizio, l'agente di cui all'articolo 2 ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell'equivalente attuariale o all'indennità una tantum alle condizioni previste dalle disposizioni del titolo V, capitolo 3 dello statuto e dell'allegato VIII dello statuto. Se l'agente ha diritto alla pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti proporzionalmente all'importo dei versamenti effettuati a norma dell'articolo 42.";

■ 18. *L'articolo 42, primo comma, è sostituito dal testo seguente:*

Alle condizioni che saranno stabilite dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, l'agente ha facoltà di chiedere a tale autorità di effettuare i versamenti che egli deve eventualmente eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel paese d'origine.";

19. L'articolo 47 è sostituito dal seguente:

"Articolo 47

Il contratto dell'agente temporaneo si risolve, oltre che per decesso:

- a) alla fine del mese in cui l'agente temporaneo raggiunge l'età di 66 anni o, se del caso, alla data stabilita conformemente all'articolo 52, secondo e terzo comma, dello statuto; o*
- b) per i contratti a tempo determinato:*
 - i) alla data stabilita nel contratto;*

- ii) *alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'agente o all'istituzione la facoltà di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Per l'agente il cui contratto è stato rinnovato, il termine massimo è di sei mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante una gravidanza se attestata da un certificato medico, un congedo di maternità o di malattia, purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso durante una gravidanza purché attestata da un certificato medico e per la durata del congedo di maternità o di malattia, nei limiti suddetti. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'istituzione, l'agente ha diritto ad un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto;*
 - iii) *nel caso in cui l'agente cessi di soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il termine di preavviso previsto al punto ii) della presente lettera; o*
- c) *per i contratti a tempo indeterminato:*
- i) *alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto; il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi ed un massimo di dieci mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante una gravidanza se attestata da un certificato medico, un congedo di maternità o di malattia, purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso durante una gravidanza purché attestata da un certificato medico e per la durata del congedo di maternità o di malattia, nei limiti suddetti; o*
 - ii) *nel caso in cui l'agente cessi di soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il termine di preavviso previsto al punto i) della presente lettera.";*

19 bis Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 48 bis

Nel corso di una qualsiasi legislatura, l'articolo 50 dello statuto può applicarsi per analogia a un massimo di cinque agenti temporanei di alto livello dei gruppi politici del Parlamento europeo di grado AD 15 o AD 16, purché abbiano raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età, abbiano maturato 20 anni di servizio nelle istituzioni europee e almeno 2,5 anni di anzianità nel loro ultimo grado."

20. All'articolo 50 quater, il paragrafo 2 è soppresso;

21. Al titolo II è aggiunto il seguente capitolo:

"Capitolo 11

Disposizioni particolari applicabili agli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f)

Articolo 51

L'articolo 37, ad eccezione del primo comma, lettera b), e l'articolo 38 dello statuto si applicano per analogia agli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f).

Articolo 52

In deroga all'articolo 17, primo comma, seconda frase, gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f), con un contratto a durata indeterminata possono ottenere, indipendentemente dall'anzianità, un'aspettativa senza assegni per periodi non superiori a un anno.

La durata totale di tale aspettativa non può superare **dodici** anni sull'insieme della carriera dell'agente.

L'agente temporaneo può essere sostituito nel suo impiego.

Allo scadere dell'aspettativa, l'agente temporaneo è obbligatoriamente reintegrato, non appena un posto si renda vacante in un impiego corrispondente al suo grado nel suo gruppo di funzioni, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, l'agente temporaneo conserva, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione, per il secondo posto che si renda vacante in un impiego corrispondente al suo grado nel suo gruppo di funzioni; in caso di secondo rifiuto, l'istituzione può risolvere il contratto senza preavviso. Fino alla data della reintegrazione effettiva o del comando, l'agente temporaneo rimane in aspettativa per motivi personali senza assegni.

Articolo 53

Gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f), sono assunti sulla base di una procedura di selezione organizzata da una o più agenzie. Su richiesta, l'Ufficio europeo per la selezione del personale fornisce assistenza all'agenzia o alle agenzie interessate, in particolare mediante la definizione dei contenuti delle prove e l'organizzazione delle selezioni. L'Ufficio garantisce la trasparenza delle procedure di selezione.

In caso di procedura di selezione esterna, gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f), sono assunti unicamente nei gradi *da SC1 a SC2*, da AST 1 a AST 4 o da AD 5 a AD 8. Tuttavia, *all'occorrenza e in casi debitamente giustificati*, l'agenzia può autorizzare l'assunzione nei gradi AD 9, AD 10, AD 11 o, in via eccezionale, nel grado AD 12 *per impieghi caratterizzati dalle relative responsabilità e nei limiti della tabella dell'organico autorizzata*. Il numero totale delle assunzioni nei gradi da AD 9 a AD 12 in un'agenzia non deve superare il 20% del numero totale di assunzioni di agenti temporanei nel gruppo di funzioni AD, calcolato su un periodo continuativo di cinque anni.

Articolo 54

Nel caso dell'agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera f), la promozione al grado immediatamente superiore avviene esclusivamente a scelta, tra gli agenti che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo di tali agenti ed esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto. L'articolo 45, paragrafo 1, ultima frase, e l'articolo 45, paragrafo 2, dello statuto si applicano per analogia. Non possono essere superati i tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie stabiliti per i funzionari all'allegato I, sezione B, dello statuto.

Conformemente all'articolo 110 dello statuto, ciascuna agenzia adotta disposizioni generali di esecuzione del presente articolo.

Articolo 55

Se un agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera f), in seguito alla pubblicazione interna di un posto, cambia impiego rimanendo nello stesso gruppo di funzioni, egli non può essere inquadrato in un grado o a uno scatto inferiori a quelli del posto precedente, sempreché il suo grado sia uno di quelli che figurano nell'avviso di posto vacante.

Le stesse disposizioni si applicano per analogia nel caso in cui l'agente temporaneo stipuli con un'agenzia un nuovo contratto immediatamente consecutivo a un precedente contratto di agente temporaneo con un'altra agenzia.

Articolo 56

Conformemente all'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto, ciascuna agenzia adotta disposizioni generali concernenti le procedure che disciplinano l'assunzione e l'impiego degli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f).";

22. Il titolo III "Degli agenti ausiliari" è soppresso;
23. All'articolo 79, paragrafo 2, il termine "ciascuna istituzione" è sostituito da "l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma,";
24. All'articolo 80, i paragrafi 3 e 4 sono così sostituiti:
 - "3. Sulla base di questa tabella, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, o l'organismo di cui all'articolo 3 bis può definire in maggiore dettaglio, previo parere del comitato dello statuto, le attribuzioni di ciascun tipo di mansioni.
 4. Le disposizioni dell'articolo 1 quinquies e dell'articolo 1 sexies dello statuto si applicano per analogia.";
25. L'articolo 82 è *così modificato*:
 - a) **al paragrafo 6**, i termini "ciascuna istituzione" sono sostituiti da "l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma,";

b) *dopo il paragrafo 6 è inserito il paragrafo seguente:*

"Gli agenti contrattuali dei gruppi di funzioni II, III e IV possono essere autorizzati a partecipare a concorsi interni solamente dopo aver completato tre anni di servizio presso l'istituzione. Gli agenti contrattuali del gruppo di funzione II possono partecipare unicamente a concorsi ai gradi SC 1 e 2, quelli del gruppo di funzione III a concorsi ai gradi AST 1 e 2 e quelli del gruppo di funzione IV a concorsi ai gradi da AST 1 ad AST 4 o ai gradi da AD 5 ad AD 6. Il numero totale di agenti contrattuali candidati nominati a posti vacanti in uno qualsiasi dei gradi in questione non può mai superare il 5 % del numero totale annuo di nomine a tali gruppi di funzioni effettuate conformemente all'articolo 30, secondo comma, dello statuto.";

26. L'articolo 84 ■ è sostituito dal seguente:

"Articolo 84

1. *L'agente contrattuale assunto con un contratto di almeno un anno compie un periodo di prova nei primi sei mesi di servizio se appartiene al gruppo di funzioni I e nei primi nove mesi se appartiene a qualsiasi altro gruppo di funzioni.*

Se, durante il periodo di prova, l'agente è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente. *La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare i 15 mesi.*

2. *In caso di manifesta inattitudine dell'agente contrattuale, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento prima dello scadere del periodo di prova.*

Il rapporto è comunicato all'interessato, che può formulare osservazioni per iscritto entro il termine di otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente contrattuale all'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. Sulla base di detto rapporto, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere di licenziare l'agente contrattuale prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese, oppure di assegnare l'agente contrattuale in questione a un altro servizio per il resto del periodo di prova.

3. *Al più tardi un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sulle capacità dell'agente contrattuale di espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Il rapporto è comunicato all'agente contrattuale, che può formulare osservazioni per iscritto entro il termine di otto giorni lavorativi.*

Se nel rapporto si raccomanda il licenziamento o, a titolo eccezionale, il prolungamento del periodo di prova ai sensi del paragrafo 1, il rapporto stesso e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente contrattuale all'autorità di cui all'articolo 6, primo comma.

L'agente contrattuale che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti o di un comportamento adeguato per essere nominato in ruolo è licenziato.

La decisione definitiva è adottata sulla base del rapporto di cui al paragrafo 3, nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, circa il comportamento dell'agente temporaneo in relazione al titolo II dello statuto.

4. L'agente contrattuale in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto. ";

27. All'articolo 85, paragrafo 3, i termini "articolo 314 del trattato CE" sono sostituiti da "articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea";

28. All'articolo 86, il paragrafo 1 è così modificato:

a) Al secondo comma è aggiunta la seguente frase:

"Tuttavia, agli agenti contrattuali assunti al grado 1 si applica per analogia l'articolo 32, secondo paragrafo, dello statuto."

b) è aggiunto il seguente comma:

Sono adottate disposizioni generali di esecuzione del presente **paragrafo**, conformemente all'articolo 110 dello statuto.";

29. All'articolo 88, primo comma, lettera b), i termini "tre anni" sono sostituiti dai termini "sei anni";

30. **soppresso**

30 bis. **L'articolo 91 è sostituito dal seguente:**

"Articolo 91

Gli articoli da 16 a 18 si applicano per analogia.

Agli agenti contrattuali non si applica per analogia l'articolo 55, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, dello statuto.

Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti contrattuali nei gruppi di funzione III e IV non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.

Alle condizioni fissate dall'allegato VI dello statuto, le ore di lavoro straordinario effettuate degli agenti contrattuali nei gruppi di funzione I e II danno diritto alla concessione di un riposo a titolo di compenso ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo nei due mesi successivi a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione."

31. All'articolo 95, **i termini "63 anni" sono sostituiti da "età pensionabile"**;

32. L'articolo 96 ■ è così modificato:

a) al paragrafo 3, il termine "adeguati" è sostituito da "attualizzati";

b) il testo del paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"Ogni due anni la Commissione presenta una relazione sulla situazione finanziaria del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Indipendentemente dalla relazione, la Commissione può, mediante atti delegati conformemente agli articoli 110 bis e 110 ter dello statuto, adeguare i contributi di cui al paragrafo 7 se l'equilibrio finanziario del regime lo richiede.";

32 bis. All'articolo 101, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, i termini "età di 65 anni" sono sostituiti da "età di 66 anni";

32 ter. All'articolo 103, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

2. *In caso di decesso di un ex agente contrattuale titolare di un'indennità d'invalidità o di una pensione di anzianità, oppure di un ex agente contrattuale che abbia cessato dal servizio prima dell'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe raggiunto l'età pensionabile, gli aventi diritto, quali definiti nel capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dall'allegato predetto.*

3. *In caso di scomparsa per un periodo superiore ad un anno di un agente contrattuale o di un ex agente contrattuale titolare di un'indennità di invalidità o di una pensione di anzianità, oppure di un ex agente contrattuale che abbia cessato dal servizio prima dell'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe raggiunto l'età pensionabile, le disposizioni dei capitoli 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto relative alle pensioni provvisorie si applicano per analogia anche al coniuge e alle persone considerate a carico dello scomparso."*

32 quater. *All'articolo 106, paragrafo 4, i termini "63 anni" sono sostituiti da "età pensionabile";*

33. All'articolo 120, i termini "da ogni istituzione" sono sostituiti da "dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma,";

33 bis. *Dopo l'articolo 132 è inserito l'articolo seguente:*

"Articolo 132 bis

Conformemente alle misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, e su esplicita richiesta del deputato o dei deputati che essi coadiuvano, agli assistenti parlamentari accreditati può essere corrisposta, una sola volta, un'indennità di prima sistemazione o un'indennità di nuova sistemazione a titolo dell'indennità di assistenza parlamentare del rispettivo deputato, dietro dimostrazione della necessità di un cambio di residenza. L'importo dell'indennità non è superiore a un mese di stipendio base dell'assistente.";

33 ter. *L'articolo 139 è così modificato:*

a) il paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

"b) alla fine del mese in cui l'assistente parlamentare accreditato raggiunge l'età di 66 anni o, in via eccezionale, alla data stabilita conformemente all'articolo 52, lettera b), secondo comma, dello statuto;"

b) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) tenuto conto del fatto che la fiducia costituisce la base del rapporto professionale tra il deputato e il suo assistente parlamentare accreditato, alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'assistente parlamentare accreditato o al Parlamento europeo, dietro richiesta del deputato o dei deputati al Parlamento europeo per assistere i quali l'assistente parlamentare accreditato è stato assunto, il diritto di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante una gravidanza se attestata da un certificato medico, un congedo di maternità o di malattia, purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso durante una gravidanza purché attestata da un certificato medico e per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti;"

c) *dopo il paragrafo 3, è inserito il seguente paragrafo:*

"3 bis. Le misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, prevedono una procedura di conciliazione che si applica prima della risoluzione del contratto dell'assistente parlamentare accreditato, su richiesta del deputato o dei deputati al Parlamento europeo per coadiuvare i quali l'assistente parlamentare accreditato è stato assunto o dell'assistente parlamentare stesso, in conformità del paragrafo 1, lettera d), e del paragrafo 3."

34. All'articolo 141, i termini "da ogni istituzione" sono sostituiti da "dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma,";

34 bis. Dopo l'articolo 142 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 142 bis

Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione del funzionamento del presente regime applicabile agli altri agenti."

35. L'allegato è così modificato:

e) all'articolo 1, al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti frasi:

"L'articolo 21, l'articolo 22, ad eccezione del paragrafo 4, l'articolo 23, l'articolo 24 bis e l'articolo 31, **paragrafi 7 e 8**, di detto allegato si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013. **L'articolo 30 e i paragrafi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 31 di detto allegato si applicano per analogia agli agenti temporanei impiegati al 31 dicembre 2013. Per gli agenti in attività di servizio anteriormente al 1° gennaio 2014, i termini "età di 66" all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 47, lettera a), all'articolo 101, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 139, paragrafo 1, lettera b), del regime applicabile agli altri agenti sono sostituiti da "età di 65."**;

f) È aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 6

Con effetto al 1° gennaio 2014, i contratti degli agenti temporanei a cui si applica l'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti e che sono in servizio al 31 dicembre 2013 presso un'agenzia sono convertiti, senza procedura di selezione, in contratti a norma della lettera f) di tale regime. Le altre condizioni del contratto rimangono invariate. Il presente paragrafo non si applica ai contratti degli agenti temporanei assunti come direttori o vicedirettori di agenzie di cui all'atto dell'Unione europea che istituisce l'agenzia, **né ai funzionari distaccati presso un'agenzia nell'interesse del servizio.**"

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. **Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2014 ad eccezione dell'articolo 65 dello statuto, il quale si applica, fatto salvo l'articolo 19 dell'allegato VIII, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.**

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente